



la tua casa



Contratto di Assicurazione
Multirischi dell'Abitazione

PROTETTO

Modello 7201 - Ed. 01.07.2014

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa privacy

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA
DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione **Unipol**

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Nota informativa	Pagina
• A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	2 di 9
1. Informazioni generali	2 di 9
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa	2 di 9
• B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	2 di 9
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni	2 di 9
4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio	4 di 9
5. Aggravamento e diminuzione del rischio	4 di 9
6. Premi	4 di 9
7. Rivalse	4 di 9
8. Diritto di recesso	4 di 9
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	4 di 9
10. Legislazione applicabile	4 di 9
11. Regime fiscale	4 di 9
• C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	5 di 9
12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo	5 di 9
13. Reclami	5 di 9
14. Arbitrato	5 di 9
• Glossario	6 di 9

Condizioni di assicurazione	Pagina
• Condizioni generali di assicurazione	2 di 55
• Cosa fare in caso di sinistro	4 di 55
• Sezione Assistenza	10 di 55
• Sezione Incendio	16 di 55
• Sezione Furto e rapina	28 di 55
• Sezione Responsabilità civile verso terzi	35 di 55
• Sezione Tutela legale	46 di 55
• Norme di legge richiamate in polizza	52 di 55

Informativa privacy	2 di 3
----------------------------	--------

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa relativa al contratto di assicurazione contro i danni "ProTetto" (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)

Gentile Cliente,

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- **la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS;**
- **il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull'Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota Informativa si rinvia al link: http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A, in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.
- b) Sede Legale in via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna (Italia).
- c) Recapito telefonico: 051-5077111, Telefax: 051-375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it.
- d) È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36 con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all'Articolo 1.10 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Se è pattuita la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta (Articolo 1.14 delle Condizioni generali di assicurazione).

3. Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni

Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione e differenziate in base alla formula ("Chiave") prescelta dal Contraente, sono le seguenti:

- a) **INCENDIO:** la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da incendio; azione meccanica del fulmine; esplosione o scoppio e implosione; sviluppo di fumi, gas vapori provocati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio di enti anche non assicurati posti nell'ambito di 50 metri dalle cose assicurate; nonché da tutti gli altri eventi indicati agli Articoli 4.1 e seguenti della Sezione Incendio (Chiave Argento, Chiave Oro e Chiave Platino) delle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
- b) **FURTO E RAPINA:** la Società indennizza i danni materiali e diretti, dovuti alla perdita del contenuto, esclusi i preziosi e valori (la garanzia per i preziosi e valori risulta richiamabile come Condizione aggiuntiva con Condizione particolare o specifiche partite), anche se di proprietà di terzi, causati da furto all'interno dell'abitazione assicurata, furto commesso senza introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, rapina/estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, nonché da tutti gli altri eventi indicati agli articoli 5.1 e seguenti della Sezione Furto e rapina (Chiave Oro e Chiave Platino) delle Condizioni di assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
- c) **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:** la Società si obbliga a tenere indenne, gli Assicurati (intesi come il Contraente ed il coniuge convivente, i componenti del suo nucleo familiare e il Convivente more uxorio del Contraente)

di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificati nell'ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero e della proprietà e conduzione di fabbricati (Garanzia Vita Privata e Garanzia Fabbricati). L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

Si rinvia agli articoli 6.1 e seguenti della Sezione Responsabilità civile verso terzi (Chiave Argento, Chiave Oro e Chiave Platino) delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

d) TUTELA LEGALE: La sezione, optando per la Chiave Argento, consente a tutto il nucleo familiare di essere assistito in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale (limitatamente a fattispecie relative a delitti colposi o contravvenzioni), per la tutela dei propri diritti in conseguenza di fatti riguardanti la vita privata. Optando per la Chiave Oro viene estesa la garanzia di fatti riguardanti la vita privata ed al proprio patrimonio. Optando per la Chiave Platino, la garanzia viene ulteriormente estesa alla vita privata, al proprio patrimonio e al diritto di famiglia relativamente ad istanze di separazione e divorzio.

Si rinvia agli articoli 7.1 e seguenti della sezione Tutela Legale (Chiave Argento, Chiave Oro e Chiave Platino) delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

e) ASSISTENZA: nella sezione Assistenza, optando per la Chiave Argento, si assicura l'assistenza all'abitazione. Qualora l'Assicurato necessiti di un artigiano (fabbro, elettricista, idraulico) per un guasto improvviso, è sufficiente chiamare la centrale operativa attiva 24 ore su 24 ore e richiedere l'intervento dell'artigiano. Optando per la Chiave Oro, oltre a quanto già compreso nella Chiave Argento, si assicura l'assistenza sanitaria a tutto il nucleo familiare con un pacchetto di servizi alla persona, dall'invio di un medico al domicilio, al trasferimento sanitario.

Si rinvia agli articoli 3.1 e seguenti della Sezione Assistenza (Chiave Argento e Chiave Oro) delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: 3.6 Sezione Assistenza (Chiave Argento e Chiave Oro), 4.3 Sezione Incendio (Chiave Argento, Chiave

Oro e Chiave Platino), 5.3 Sezione Furto e Rapina (Chiave Oro e Chiave Platino), 6.3 Sezione Responsabilità civile (per Chiave Oro), 6.7 (per Chiave Oro e Chiave Platino) 7.5 Sezione Tutela legale (Chiave Argento, Chiave Oro e Chiave Platino). Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed

esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione e/o alla Scheda di polizza.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento della franchigia:

1° esempio

Somma assicurata € 10.000,00

Danno € 1.500,00

Franchigia € 250,00

Risarcimento € 1.500,00 – € 250,00 = € 1.250,00

2° esempio

Somma assicurata € 10.000,00

Danno € 200,00

Franchigia € 250,00

Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto:

1° esempio

Somma assicurata € 50.000,00

Danno € 10.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 500,00

Risarcimento € 10.000,00 10% = € 9.000,00

2° esempio

Somma assicurata € 50.000,00

Danno € 3.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 500,00

Risarcimento € 3.000,00 € 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).

Meccanismo di funzionamento del massimale:

Somma assicurata € 50.000,00

Danno € 60.000,00

Risarcimento € 50.000,00.

Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore l'indennizzo pagato dalla Società sarà parziale.

L'indennizzo è pari all'ammontare del danno moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate.

Indennizzo = ammontare del danno x (somma assicurata : valore delle cose assicurate).

Esempio relativo alla garanzia incendio:

Somma assicurata per il contenuto: € 100.000,00

Valore del contenuto: € 150.000,00

Danno: € 90.000,00

Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 : € 150.000,00)
= € 60.000,00

Si rimanda agli articoli 2.11 "Criterio di valutazione del danno" e 2.12 "Deroga alla proporzionale" delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell'Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'Articolo 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli Articoli 1.5 "Aggravamento del rischio" e 1.6 "Diminuzione del rischio" delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.

1° esempio per la garanzia incendio

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l'Abitazione assicurata sia costruita in materiali incombustibili per almeno il 75% delle superfici. A seguito dell'ampliamento dei locali vengono costruite strutture portanti verticali con materiali combustibili, riducendo la percentuale del limite sopra indicato. Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione all'aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento.

2° esempio per la garanzia furto

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che i locali contenenti le cose assicurate non sono protetti da impianto di allarme antifurto. In seguito però il Contraente decide di installare un impianto antifurto e lo comunica alla Società.

Nel caso in cui l'impianto installato sia dotato dei requisiti previsti dal contratto, la Società procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione, ad una riduzione del premio data l'avvenuta diminuzione del rischio.

6. Premi

Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa all'Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla

Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente
La Società può concedere il pagamento frazionato del pre-

mio annuale in rate semestrali anticipate, che comporterà oneri aggiuntivi pari al 3% del premio della singola rata.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione: 1.3 "Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie" e 1.4 "Frazionamento del premio"

Avvertenza: la Società o l'intermediario assicurativo possono applicare sconti sul premio delle garanzie Incendio, Furto e Responsabilità civile quando l'Assicurato acquisti almeno due garanzie.

7. Rivalse

Il contratto assicurativo prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Società (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga previsto all'art. 1916 del Codice Civile verso parenti od affini dell'Assicurato, i suoi ospiti ed i collaboratori domestici, purché l'Assicurato non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile. Si rinvia all'articolo 2.13 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte. Si rinvia all'articolo 1.8 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Società e il Contraente avranno comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza (articolo 1.10 delle condizioni generali di assicurazione).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (articolo 2952, comma 3, del Codice civile).

Per l'assicurazione di Tutela Legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.

Avvertenza: alcune specifiche garanzie sono soggette a termini di decadenza. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: 6.5 "Operatività delle garanzie" (Chiave Argento) della Sezione Responsabilità civile e 6.8 "Operatività delle garanzie" (per Chiave Oro e Chiave Platino).

10. Legislazione applicabile

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle

assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- a) incendio, furto e responsabilità civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antirackett);
- b) tutela legale: 21,25%;
- c) assistenza: 10%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all'Agente/intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell'evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l'importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail, in caso di sinistro grave (articolo 2.1 delle condizioni generali di assicurazione).

Si rinvia alla sezione "Cosa fare in caso di sinistro" delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno.

Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla sezione Tutela legale è affidata ad ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 37135 Verona, in seguito denominata ARAG. In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato immediatamente per iscritto all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, alla Società o ad ARAG. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, agli articoli 2.20 e seguenti delle Condizioni di assicurazione, sezione Tutela legale, "Cosa fare in caso di sinistro". La gestione dei sinistri relativi alla sezione Assistenza è affidata a IMA Italia Assistance S.p.A. Piazza I. Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni.

In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di IMA Italia Assistance S.p.A. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'articolo 2.19 delle Condizioni di assicurazione, sezione Assistenza, "Cosa fare in caso di sinistro".

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti** - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax: 02.5181.5353
Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06 421331.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sui siti internet della Società www.unipolsai.com www.unipolsai.it.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un Contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;

- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

14. Arbitrato

Il contratto prevede che, per le garanzie Incendio e Furto/Rapina, la Società e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti.

Per la garanzia Tutela legale è invece previsto che in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi la decisione possa essere demandata ad un Arbitro.

Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

- **Abitazione:** complesso delle opere edili identificato nel contratto, costituente l'intero fabbricato unifamiliare od una unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante, escluso solo il valore dell'area. Sono compresi:
 - fissi ed infissi;
 - opere di fondazione od interrate;
 - dipendenze e/o pertinenze;
 - recinzioni, cancelli anche elettrici, cisterne/serbatoi per stoccaggio combustibili al servizio dell'abitazione, muri di cinta, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, strade private, cortili. Sono comunque esclusi gli alberi;
 - tinteggiature, tappezzeria, moquettes, parquets, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse;
 - antenne televisive, anche paraboliche radiotelevisive;
 - statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
 - ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, pannelli solari termici, pannelli fotovoltaici, impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa;
 - parti in comune con condomini, pro-quota.

Il tutto di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso.

- **Affine:** parente del coniuge.
- **Animali domestici:** esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall'uomo per l'alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest'ultimo per lavoro o alimentazione.
- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
- **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione:** contratto di assicurazione.
- **Assistenza stragiudiziale:** attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
- **Atti di terrorismo:** azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

- **Caso assicurativo (per la Sezione TUTELA LEGALE):** sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista la copertura assicurativa.
- **Cassaforte:** mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:
 - pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi condotti con azione termica o con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
 - movimento di chiusura a chiave e/o combinazione;
 - peso non inferiore a 200 kg. o idoneo dispositivo di ancoraggio nel solaio o nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del solaio o del muro stesso.
- **Combinazione di assicurazione:** è il tipo di copertura prescelto dal Contraente che risulta dalla Scheda di polizza.
- **Combustibile:** nafta, gasolio, kerosene, ad uso degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato.
- **Consumatore:** così come definito dall'art. 3 D.Lgs. 206/2005 e successive modificazioni.
- **Contenuto:** tutto quanto contenuto nell'abitazione destinato ad uso personale e domestico e/o nell'annesso studio/ufficio professionale. Sono comprese migliorie, anche a qualsiasi impianto, apportate dal locatario all'abitazione. Sono esclusi roulotte, veicoli in genere a motore e parte degli stessi fatta eccezione per: biciclette e ciclomotori, natanti e relativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli, attrezzature per giardinaggio e giochi per bambini.
- **Contraente:** soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Cose:** oggetti materiali e, limitatamente alla Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi, gli animali.
- **Danni indiretti:** danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.
- **Danni materiali e diretti:** danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
- **Danno di natura contrattuale:** inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
- **Danno di natura extracontrattuale:** danno ingiusto conseguente a fatto illecito.
- **Dimora abituale:** abitazione dell'Assicurato ove lo stesso risiede per la maggior parte dell'anno.

- **Dimora non abituale:** ovvero abitazione saltuaria dell'Assicurato ove lo stesso non risiede o non risiede abitualmente.
- **Dimora non isolata (appartamento):** appartamento ovvero i locali, fra loro comunicanti, facenti parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.
- **Dimora semi isolata (casa/villa a schiera):** casa a schiera ovvero i locali, fra loro comunicanti, costituenti un fabbricato monofamiliare unito o aderente ad altri fabbricati, ciascuno con proprio accesso dall'esterno; sono parificati alle case a schiera gli appartamenti facenti parte di un unico fabbricato, destinato ad abitazioni ciascuno con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.
- **Dimora isolata (casa/villa singola):** casa - villa ovvero i locali fra loro comunicanti costituenti un fabbricato unifamiliare separato da altri fabbricati.
- **Dipendenze e/o pertinenze:** locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (esempio: box, cantine, soffitte, centrale termica).
- **Effetti personali:** vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computers e videogiochi.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Fabbricato:** vedi Abitazione.
- **Familiari:** persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato, il suo coniuge purché non separato legalmente, nonché il convivente more uxorio sempreché identificato nel contratto.
- **Fascicolo Informativo:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.
- **Fatto illecito:** inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
- **Fissi ed infissi:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del fabbricato ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **Fondo agricolo:** superficie destinata alla coltivazione di prodotti agricoli, alla silvicoltura o all'allevamento di animali.
- **Franchigia:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in cifra che viene detratta dall'importo del danno indennizzabile.
- **Furto con destrezza:** furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
- **Furto:** sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
- **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto-estendersi e propagarsi.
- **Indennizzo/Risarcimento:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **IVASS:** Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
- **Locali:** vedi Abitazione.
- **Materiali incombustibili:** prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Oggetti d'arte:** oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, arazzi, statue, decorazioni, affreschi, oggetti d'antiquariato.
- **Pannelli fotovoltaici:** più propriamente detti moduli fotovoltaici, consentono di trasformare l'energia del sole in energia elettrica. Il processo fotovoltaico di trasformazione dell'energia del sole in elettricità avviene nelle celle fotovoltaiche, sottili fette di silicio sottoposte a complessi trattamenti chimici e fisici, che collegate in serie compongono il modulo fotovoltaico, (a titolo di esempio: supporti, staffe, moduli, inverter), tutti purché fissi e stabilmente installati. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte e dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme CEI vigenti e testati alla grandine.
- **Partita:** insieme di cose, beni o eventi garantiti, assicurati con un'unica somma.
- **Periodo assicurativo Annualità assicurativa:** in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza

annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.

- **Polizza:** documento che prova l'esistenza del contratto assicurativo.
- **Premio:** somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.
- **Preziosi:** gioielli, oggetti d'oro o platino, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature, raccolte e collezioni.
- **Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
- **Raccolte e collezioni:** raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, "curiosi" il cui valore unitario è influenzato dall'appartenenza alla raccolta.
- **Rapina/estorsione:** impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.
- **Reato colposo:** quello così definito dalla legge penale, commesso senza volontà o intenzione, ma a seguito di negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza involontaria di leggi.
- **Recesso:** scioglimento del vincolo contrattuale.
- **Regola proporzionale:** qualora risulti assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, viene corrisposto un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.
- **Rischio:** probabilità che si verifichi un sinistro.
- **Rischio locativo:** responsabilità civile che grava sull'Assicurato/Contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito nella Sezione Incendio al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato. Se la somma assicurata è inferiore al valore reale del fabbricato, calcolato a termini di polizza, viene applicata la regola proporzionale.
- **Scasso:** forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.
- **Scippo:** sottrazione della cosa mobile altrui strappando

la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

- **Scoperto:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in percentuale del danno indennizzabile.
- **Scoppio, implosione:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
- **Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Società:** l'Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- **Solai:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Struttura organizzativa (per la Sezione Assistenza):** il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, destinato alla gestione dei sinistri della sezione Assistenza.
- **Struttura organizzativa esterna (per la Sezione Assistenza):** la struttura di cui al precedente punto, se di proprietà di altra impresa assicurativa o di società non assicurativa alla quale la Società delega la gestione dei sinistri di tale ramo.
- **Tetto:** complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).
- **Unico caso assicurativo (per la Sezione TUTELA LEGALE):** fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
- **Unità immobiliare:** locali di abitazione ad uso unifamiliare costituenti una porzione del fabbricato, compresa la quota parte della proprietà comune.
- **Valore Commerciale:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
- **Valore intero:** forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del sinistro, venga accertato un valore esistente superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).

• **Valore a nuovo:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

• **Valori:** denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valori bollati.

• **Vetro anticrimine o antisfondamento:** vetro stratificato costituito da almeno due lastre con interposto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a 0,006 m, oppure quello costituito da un unico strato o da più lastre di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 0,006 m.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Ed. 01/07/2014

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato

(Carlo Cimbrì)



UnipolSai
ASSICURAZIONI

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA
00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n.
1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Unipol
GRUPPO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti condizioni di polizza:

Art. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.2 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie

Salvo quanto previsto all'Art. 7.3 – Decorrenza della garanzia – della Sezione Tutela Legale, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza, se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore

24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società.

Art. 1.4 – Frazionamento del premio

Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L'assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio arretrato.

Art. 1.5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi delle disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla co-

municazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi delle disposizioni dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o a mezzo telefax.

Art. 1.8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, come definito a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra Parte.

Il recesso deve essere comunicato all'altra Parte con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.

La Società, entro i trenta giorni successivi alla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.

L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 1.9 – Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate.

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Il Contraente è esonerato dal comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per la garanzia Assistenza.

In particolare, in caso di sinistro relativo alle sezioni Incendio, Furto e rapina, Responsabilità civile, l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'omessa comunicazione di cui sopra determina la decadenza del diritto all'indennizzo se commessa con dolo.

Art. 1.10 – Proroga del contratto e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le Parti avranno comunque facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, me diante invio di lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza annuale.

Art. 1.11 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 1.12 – Indicizzazione

Il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le seguenti norme, salvo che nella Scheda di polizza, sia richiamata la Condizione particolare 99 – Rinuncia alla indicizzazione.

Le somme assicurate e il premio sono collegati al numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, come segue:

- alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di premio si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate ed il premio vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Ad ogni scadenza annuale è facoltà delle Parti rinunciare all'aggiornamento della polizza, mantenendo le somme assicurate, i massimali e il premio dell'ultimo aggiornamento effettuato.

La rinuncia dovrà essere comunicata almeno sessanta giorni prima della scadenza annua all'altra Parte, che potrà recedere dal contratto alla medesima scadenza, con preavviso di trenta giorni.

In caso di ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; qualora il Contraente non accetti l'adeguamento, la Società ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all'ultimo aggiornamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con le modalità di cui sopra.

Non sono soggetti ad adeguamento le franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale, nonché tutte le prestazioni della Sezione Assistenza.

Art. 1.13 – Assistenza

La Società presta le garanzie indicate alla Sezione Assistenza in collaborazione con l'impresa IMA Italia Assistenza S.p.A. e con la sua Struttura Organizzativa, riservandosi la facoltà di risolvere il rapporto con la stessa e di avvalersi di altra impresa e di una diversa Struttura Organizzativa; in tale caso la Società ne darà preventivo avviso al Contraente, garantendo le medesime prestazioni previste dal presente contratto.

Art. 1.14 – Pattuizione della non rinnovabilità della polizza

Quando è pattuita la non rinnovabilità, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta.

Art. 1.15 – Assicurazioni obbligatorie

La presente assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse.

Art. 1.16 – Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente o dell'Assicurato.

Art. 1.17 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

2. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Norme comuni alle Sezioni INCENDIO FURTO E RAPINA

Art. 2.1 - Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell'Assicurato

Il Contraente o l'Assicurato devono:

- fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno, entro tre giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società, in caso di sinistro grave.

Inoltre, il Contraente o l'Assicurato devono:

- trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità;
- inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'agenzia o alla Direzione della Società, in caso di furto, rapina, scippo o quando si ipotizzi un fatto doloso;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.

Art. 2.2 - Nuovo domicilio Nuova ubicazione degli enti assicurati

Nel caso in cui la Dimora abituale o la Dimora non abituale vengano trasferite, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova dimora sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'Art. 1.5 - Aggravamento del rischio -.

Art. 2.3 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno

L'ammontare del danno e la determinazione dell'indennizzo può essere concordato direttamente dalle Parti, oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovasse l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà al Contraente e per metà alla Società. La procedura di accertamento del danno sopra descritta è facoltativa ed alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Mandato dei periti nominati dalle Parti

I periti devono:

1. accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati nell'Art. 2.1 - Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato -;
3. verificare separatamente, per ciascuna Partita colpita da sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di assicurazione (Valore intero o Primo rischio assoluto) e dal tipo di garanzia (Valore a nuovo o Valore commerciale) risultanti dalla Scheda di polizza nonché secondo le condizioni tutte di polizza;
4. procedere alla stima del danno secondo i criteri previsti dal tipo di garanzia prescelta (Valore a nuovo o Valore commerciale).

I risultati delle suddette operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di

sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale.

Art. 2.4 - Pagamento dell'indennizzo

Entro trenta giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
- c) in caso di incendio, sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa sezione di garanzia;
- d) in caso di furto, si evidenzino dei casi di esclusione previsti nella sezione di garanzia dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato.

Art. 2.5 - Anticipo sull'indennizzo

Fermo il disposto dell'Art. 2.4 - Pagamento dell'indennizzo - e a richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, a condizione che:

- l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 2.1- Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell'Assicurato - e che ne faccia esplicita richiesta;
- non esistano dubbi e/o siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
- l'indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00;
- non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

La Società corrisponderà l'anticipo dopo sessanta giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta.

L'acconto non potrà comunque superare:

- € 50.000,00 in caso di sinistro relativo a garanzia Furto
- € 250.000,00 in caso di sinistro relativo a garanzia Incendio

qualunque sia l'entità del danno stimato.

La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo.

Art. 2.6 - Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 2.7 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita);
- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 2.8 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, che occulta, sottrae o manomette cose non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 2.9 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale indennizzo dei danni sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.

Alla Società spetterà il maggior premio, proporzionale all'eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2.10 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza La polizza

deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. L'accertamento dei danni e dell'indennizzo è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Sezione INCENDIO

Art. 2.11 – Criterio di valutazione del danno

Premesso che:

- l'assicurazione può essere stipulata nella forma:
 - Valore intero per l'Abitazione
 - Valore intero o Primo rischio assoluto per il Contenuto
- il tipo di garanzia può essere:
 - Valore a nuovo o Valore commerciale
- la scelta fatta dal Contraente per la forma di assicurazione e il tipo di garanzia è quella risultante dalla Scheda di polizza.

Sulla base delle scelte effettuate dal Contraente alla stipula della polizza, l'ammontare del danno liquidabile viene così determinato:

- quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo,
 - per il Fabbricato (o Rischio locativo) è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, deducendo solo il valore dei recuperi;
 - per il Contenuto è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi;
- quando la garanzia è prestata a Valore commerciale applicando al danno determinato secondo il criterio Valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati.

Inoltre si conviene quanto segue:

quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo, il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (pari alla differenza tra la stima dell'indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore commerciale) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 540 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del fabbricato e/o al rimpiazzo del contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore commerciale. In alternativa alla ricostruzione del fabbricato, l'Assicurato potrà optare per l'acquisto di altra analoga abitazione, fermo restando che l'esborso a carico della Società per detto acquisto non potrà essere superiore al danno indennizzabile determinato secondo il criterio del Valore a nuovo.

Viene, inoltre, stabilito quanto segue:

- la stima col criterio del Valore a nuovo non sarà effettuata

per i capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 720 giorni, per gli oggetti d'arte, preziosi e valori, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all'effettivo valore commerciale al momento del sinistro;

- quando l'assicurazione è prestata nella forma a Valore intero, al momento del sinistro si stima il valore delle cose assicurate secondo il tipo di garanzia prescelta (Valore a nuovo o Valore commerciale). Se la somma assicurata risulta inferiore al valore così stimato, la Società corrisponde l'indennizzo nella stessa proporzione che c'è tra la somma assicurata e l'effettivo valore delle cose assicurate;
- quando l'assicurazione è prestata nella forma a Primo rischio assoluto, la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati;
- per ogni sinistro, in ogni caso, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 2.12 – Deroga alla proporzionale

Quando l'assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, la Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle cose assicurate al momento del sinistro supera le somme assicurate di oltre:

- il 10% se la garanzia è prestata nella combinazione di assicurazione Chiave Argento;
- il 15% se la garanzia è prestata nella combinazione di assicurazione Chiave Oro;
- il 20% se la garanzia è prestata nella combinazione di assicurazione Chiave Platino.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse Partite.

Art. 2.13 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga previsto all'art. 1916 del Codice Civile verso parenti od affini dell'Assicurato, i suoi ospiti ed i collaboratori domestici, purché l'Assicurato non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

Art. 2.14 – Gestione delle vertenze e spese di difesa (valido esclusivamente per la Condizione particolare Ricorso terzi)

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civili che penali, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato

stesso. La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'Assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per la difesa e per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella Scheda di polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società ed il Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE FURTO E RAPINA

Art. 2.15 – Criterio di valutazione del danno

Premesso che:

- l'assicurazione è stipulata nella forma:
- Primo rischio assoluto
- il tipo di garanzia può essere:
- Valore a nuovo o Valore commerciale secondo la scelta fatta risultante dalla Scheda di polizza.

Sulla base delle scelte effettuate dal Contraente alla stipula della polizza, l'ammontare del danno per il Contenuto viene così determinato:

- quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo, il danno liquidabile è pari al costo di rimpiazzo dei beni perduti con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi; per i beni danneggiati, invece, il danno liquidabile è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo determinato come sopra;
- quando la garanzia è prestata a Valore commerciale, l'ammontare del danno liquidabile è determinato applicando al danno calcolato secondo il criterio Valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati.

Quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo, si conviene altresì che il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (pari alla differenza tra la stima dell'indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore commerciale) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 540 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia, al rimpiazzo del contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento di cui sopra ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo

il criterio del Valore commerciale.

Viene, inoltre, stabilito quanto segue:

- la stima con il criterio del Valore a nuovo non sarà effettuata con riguardo a capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 720 giorni, ad oggetti d'arte, preziosi e valori, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all'effettivo valore commerciale al momento del sinistro;
- posto che l'assicurazione è prestata nella forma a Primo rischio assoluto, la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati;
- per ogni sinistro, in ogni caso, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio e salvo quando sia diversamente pattuito nel contratto.

Art. 2.16 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato/Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e la Società.

È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

L'Assicurato ha il diritto di lasciare alla Società le cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del sinistro.

Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 2.17 – Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell'Assicurato

Il Contraente o l'Assicurato devono:

- comunicare per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società la data, ora, luogo, conseguenze, descrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del sinistro, entro tre giorni dalla data di avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, in caso di lesioni gravi a persona o decessi.

Inoltre il Contraente o l'Assicurato devono comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al sinistro, dall'infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l'acquisizione di ogni elemento utile.

Art. 2.18 – Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Società assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'Assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per la difesa e per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella Scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale, di difesa, astenendosi, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

Sezione ASSISTENZA

Art. 2.19 – Come ottenere le prestazioni di Assistenza

In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa fornendo le seguenti informazioni:

1. cognome e nome e Suo indirizzo o recapito temporaneo;
2. tipo di assistenza richiesta;
3. numero di polizza.

La Struttura Organizzativa, per completare le operazioni di assistenza, può richiedere all'Assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, ad IMA Italia Assistance S.p.A. Piazza I. Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni.

Il diritto ad ottenere assistenza viene meno qualora l'Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il sinistro. I numeri da contattare sono i seguenti:

Numero Verde: 800 810 820 (per l'Italia)
oppure al numero +39 02 24128.285
(per chiamate dall'estero e dall'Italia)
oppure al fax +39 02 24128.245

Sezione TUTELA LEGALE

Art. 2.20 – Denuncia del sinistro

1. Il Contraente e/o Assicurato deve **immediatamente denunciare per iscritto** all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro **3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.

Art. 2.21 – Libera scelta del legale

1. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del sinistro.
2. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
3. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

Art. 2.22 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

- Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
 - conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 2.23 Gestione del sinistro

1. Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo** ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art.2.21 Libera scelta del Legale.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.
4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziale che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.
6. La Società o ARAG non è responsabile dell'operato di Le-

gali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un Arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato. Qualora la decisione dell'Arbitro sia invece sfavorevole all'Assicurato, questi potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non liquidate dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

La scelta di una delle due procedure esclude l'altra. La Società/ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 2.24 Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile

In caso di coesistenza di assicurazione di Responsabilità civile la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di R.C. per spese di resistenza e soccombenza.

Art. 2.25 Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

CHIAVE ARGENTO

3. Sezione ASSISTENZA

Art. 3.1 – Rischio assicurato

La Società si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto nel caso in cui venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenute.

Art. 3.2 – Abitazione e persone assicurate

Per le prestazioni previste al capitolo Assistenza abitazione, l'assicurazione è prestata per le dimore del Contraente identificate in polizza. Per le prestazioni previste al capitolo Assistenza persona, l'assicurazione è prestata a favore del Contraente e dei suoi familiari.

Art. 3.3 – Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni

La Società, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale dell'impresa IMA Italia Assistance S.p.A., e della sua Struttura Organizzativa.

Art. 3.4 – Garanzie prestate

Assistenza Abitazione

La Struttura Organizzativa provvede:

1. al reperimento telefonico di artigiani nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria e a fornire nel più breve tempo possibile informazioni in merito a:

- idraulici,
- elettricisti,
- fabbri,
- vetrai,
- servizi di pronto intervento ed Autorità pubbliche. Resta a totale carico dell'Assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc...);

2. all'invio di un idraulico in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera a carico della Società, con il massimo di € 150,00 per sinistro.

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) allagamento dei locali dell'abitazione assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'abitazione assicurata provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione assicurata, provocato da otturazione delle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico del fabbricato;

3. all'invio di un elettricista in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera a carico della Società, con il massimo di € 150,00 per sinistro,

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) mancanza di corrente elettrica nell'abitazione assicurata provocata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna, alle prese di corrente;
- b) guasto o scasso dell'impianto d'allarme;

4. all'invio di un fabbro in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera a carico della Società, con il massimo di € 150,00 per sinistro.

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura, esclusa quella elettronica, che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione assicurata;
- b) inefficienza dei sistemi di protezione e chiusura dei locali dell'abitazione assicurata provocata da furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione o scoppio, atti vandalici o allagamento tale da comprometterne la sicurezza;

5. a far intervenire una guardia giurata a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed atti vandalici, se viene compromessa l'efficienza dei mezzi di chiusura dell'abitazione assicurata ed esista l'oggettivo pericolo di furto o atti vandalici, con spese a carico della Società con il massimo di otto ore;

6. alle spese di albergo per pernottamento e prima colazione, rese necessarie a causa di inagibilità dell'abitazione assicurata, a carico della Società, con il massimo di € 300,00 per sinistro.

L'Assicurato, nel caso in cui la Struttura Organizzativa non provveda direttamente al pagamento, deve presentare le ricevute delle spese alberghiere per ottenerne il rimborso;

7. al necessario per l'emergenza, se gli effetti personali dell'Assicurato sono andati distrutti a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, mettendo a disposizione una somma che ne consenta l'acquisto per le necessità più urgenti, con il massimo di € 300,00 per sinistro a carico della Società;

8. al rientro anticipato dell'Assicurato alla sua abitazione, a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, atti vandalici o allagamento avvenuti nell'abitazione stessa, organizzandolo con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe od altro) con le relative spese a carico della Società.

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, sarà messo a sua disposizione un ulteriore biglietto per il successivo recupero del veicolo stesso.

La prestazione è operante solo se l'Assicurato può fornire adeguate informazioni sugli eventi che danno luogo a successive richieste.

Art. 3.5 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata in tutti i Paesi del mondo, salvo le delimitazioni territoriali previste dalle singole prestazioni.

Art. 3.6 - Esclusioni

Premesso che:

- la Società non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa se l'Assicurato non usufruisce delle prestazioni previste dalla presente sezione per sua scelta o perché non ne ha la necessità;
- la Struttura Organizzativa non si assume alcuna responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore;
- la Struttura Organizzativa non si assume alcuna responsabilità per le azioni eventualmente intraprese dall'Assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza;

l'assicurazione non opera:

- in caso di mancata autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa;
- per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari; in conseguenza di atti dolosi dell'Assicurato; per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, nonché per le conseguenze determinate dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc...);
- in conseguenza di eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici; per gli infortuni e le intossicazioni conseguenti a ubriachezza, ad uso di psicofarmaci, per influenza di sostanze stupefacenti o allucinogeni nonché per malattie correlate al consumo di stupefacenti e all'abuso di alcool e sostanze psicotrope;
- per il ricovero avente ad oggetto accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio;
- per la ricerca o il soccorso in mare, in montagna o nei deserti.
- guasti e otturazioni di rubinetti nonché di apparecchi o tubazioni mobili;

- rottura delle tubazioni esterne ai locali dell'abitazione assicurata nonché dell'impianto idraulico generale dell'edificio in cui essa è situata;
- tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna;
- guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore;
- guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'abitazione assicurata a monte del contatore;
- corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori.

Art. 3.7 - Modalità per la richiesta di assistenza

In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa fornendo le seguenti informazioni:

1. cognome e nome e Suo indirizzo o recapito temporaneo;
2. tipo di assistenza richiesta;
3. numero di polizza.

La Struttura Organizzativa, per completare le operazioni di assistenza, può richiedere all'Assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, ad IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza I. Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni.

Il diritto ad ottenere assistenza viene meno qualora l'Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il sinistro. I numeri da contattare sono i seguenti:

Numero Verde: 800 810 820 (per l'Italia)
oppure al numero +39 02 24128.285
(per chiamate dall'estero e dall'Italia)
oppure al fax +39 02 24128.245

3. Sezione ASSISTENZA

Art. 3.1 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto nel caso in cui venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenute.

Art. 3.2 - Abitazione e persone assicurate

Per le prestazioni previste al capitolo Assistenza abitazione, l'assicurazione è prestata per le dimore del Contraente identificate in polizza. Per le prestazioni previste al capitolo Assistenza persona, l'assicurazione è prestata a favore del Contraente e dei suoi familiari.

Art. 3.3 Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni

La Società, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale dell'impresa IMA Italia Assistance S.p.A., e della sua Struttura Organizzativa.

Art. 3.4 - Garanzie prestate

Assistenza Abitazione

La Struttura Organizzativa provvede:

1. al reperimento telefonico di artigiani nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria e a fornire nel più breve tempo possibile informazioni in merito a:

- idraulici,
- elettricisti,
- fabbri,
- vetrai,
- servizi di pronto intervento ed Autorità pubbliche. Resta a totale carico dell'Assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc...);

2. all'invio di un idraulico in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera a carico della Società, con il massimo di € 300,00 per sinistro.

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) allagamento dei locali dell'abitazione assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'abitazione assicurata provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione assicurata, provocato da otturazione delle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico del fabbricato;

3. all'invio di un elettricista in caso di emergenza, con

spese di uscita e di manodopera a carico della Società, con il massimo di € 300,00 per sinistro.

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) mancanza di corrente elettrica nell'abitazione assicurata provocata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna, alle prese di corrente;
- b) guasto o scasso dell'impianto d'allarme;

4. all'invio di un fabbro in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera a carico della Società, con il massimo di € 300,00 per sinistro.

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura, esclusa quella elettronica, che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione assicurata;
- b) inefficienza dei sistemi di protezione e chiusura dei locali dell'abitazione assicurata provocata da furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione o scoppio, atti vandalici o allagamento tale da comprometterne la sicurezza;

5. a far intervenire una guardia giurata a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed atti vandalici, se viene compromessa l'efficienza dei mezzi di chiusura dell'abitazione assicurata ed esista l'oggettivo pericolo di furto o atti vandalici, con spese a carico della Società con il massimo di otto ore;

6. alle spese di albergo per pernottamento e prima colazione, rese necessarie a causa di inagibilità dell'abitazione assicurata, con il massimo di € 600,00 per sinistro a carico della Società.

L'Assicurato, nel caso in cui la Struttura Organizzativa non provveda direttamente al pagamento, deve presentare le ricevute delle spese alberghiere per ottenere il rimborso;

7. al necessario per l'emergenza, se gli effetti personali dell'Assicurato sono andati distrutti a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, mettendo a disposizione una somma che ne consenta l'acquisto per le necessità più urgenti, con il massimo di € 600,00 per sinistro, a carico della Società;

8. al rientro anticipato dell'Assicurato alla sua abitazione, a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, atti vandalici o allagamento avvenuti nell'abitazione stessa, organizzandolo con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe od altro) con le relative spese a carico della Società.

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, sarà messo a sua disposizione un ulteriore biglietto per il successivo recupero del veicolo stesso.

La prestazione è operante solo se l'Assicurato può fornire adeguate informazioni sugli eventi che danno luogo alla richiesta di anticipo, documentandole successivamente e a richiesta;

9. ad effettuare interventi di emergenza per danni d'ac-

qua qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto. La Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e il costo dell'intervento sarà a carico della Società fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro.

La prestazione è erogata per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'abitazione, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;

10. al trasferimento di mobili (prestazione operante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00), qualora si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'abitazione danneggiata a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto, tentato furto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo di tipo utilitario, per il quale è consentita la guida con patente B, con costo del noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore) a carico della Società, fino a concorrenza massima di € 300,00 per sinistro;

11. al trasloco (prestazione operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00) qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione dell'Assicurato per un periodo non inferiore a trenta giorni dalla data del sinistro stesso. La Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia. Resta a carico dell'Assicurato il costo relativo all'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi del trasloco. L'Assicurato dovrà richiedere l'erogazione della presente prestazione entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla data del sinistro. Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare presso altri luoghi parte o la totalità degli oggetti che ivi si trovavano, la Società effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione inabitabile.

Assistenza Persona

La Struttura Organizzativa provvede:

12. all'invio di un medico se, in caso di infortunio, l'Assicurato necessita di una visita medica da eseguirsi sul posto per valutare le azioni conseguenti da intraprendere;

13. al trasferimento in ambulanza in un Istituto di cura, se l'Assicurato ne ha la necessità, secondo il giudizio dell'equipe medica della struttura organizzativa e del medico curante sul posto;

14. al trasferimento sanitario, se, in caso di infortunio, l'Assicurato necessita, a giudizio dell'equipe medica della Struttura Organizzativa, di un trasferimento presso

un altro Istituto di cura più equipaggiato e idoneo alle terapie necessarie o, trovandosi egli all'estero, presso un Centro Ospedaliero più vicino al proprio domicilio in Italia, occupandosi dell'organizzazione.

Il trasporto, secondo la gravità del caso, può essere effettuato con:

- treno in prima classe e, occorrendo, con cuccetta o vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di percorso;
- aereo di linea anche barellato;
- aereo sanitario, limitatamente ai Paesi europei. La decisione in merito all'effettuazione del trasporto ed il mezzo da utilizzare è di esclusiva competenza dell'equipe medica della Struttura Organizzativa in relazione alle necessità tecniche e mediche del caso.

Non danno luogo alla prestazione le infermità e le lesioni che, a giudizio dell'equipe medica, possono essere curate in loco o che non pregiudicano la prosecuzione del viaggio. La prestazione non è erogata nei casi in cui si contravviene a norme sanitarie nazionali o internazionali;

15. ad organizzare la visita dell'Assicurato da parte di un parente residente in Italia se lo stesso sia stato ricoverato in Istituto di cura all'estero per almeno dieci giorni.

La Struttura Organizzativa mette a disposizione del parente un biglietto aereo (classe turistica) o ferroviario (prima classe), andata e ritorno, e/o qualsiasi altro mezzo idoneo per visitare l'Assicurato;

16. a mettere a disposizione un interprete all'estero, fino a quindici ore lavorative, in caso di ricovero dell'Assicurato in un Istituto di cura, per favorire le comunicazioni tra l'Assicurato e i medici curanti;

17. ad anticipare una somma di denaro all'Assicurato all'estero, per consentirgli di pagare le spese mediche sostenute all'estero. L'anticipo è erogato fino alla concorrenza di € 5.000,00;

18. al prolungamento del soggiorno dopo il ricovero in Istituto di cura, prenotando un albergo, qualora le condizioni dell'Assicurato siano tali da consigliare una ulteriore permanenza in loco al fine di completare la guarigione. La Società tiene a proprio carico le spese di albergo fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro;

19. al rientro di figli minori di quindici anni dell'Assicurato, organizzandone il ritorno all'abitazione, se quest'ultimo fosse ricoverato in un Istituto di cura. La Società, sempreché i figli si trovino senza un accompagnatore maggiorenne, tiene a proprio carico le spese fino alla concorrenza di € 1.000,00;

20. al rientro dell'Assicurato con accompagnamento di un parente residente in Italia mettendogli a disposizione un biglietto aereo (classe turistica) o ferroviario (prima classe), andata e ritorno, per accompagnare l'Assicurato stesso, dimesso dall'Istituto di cura, alla propria abitazione e qualora non sia necessaria l'assistenza di personale medico e paramedico;

21. a mettere a disposizione dell'Assicurato un infermiere in Italia, per un periodo non superiore a quindici ore lavorative per sinistro, qualora ne fosse necessaria

la presenza, dopo le dimissioni dell'Assicurato medesimo dall'Istituto di cura;

22. a mettere a disposizione dell'Assicurato in Italia, una collaboratrice familiare, se, una volta dimesso dall'Istituto di cura, non sia in grado di provvedere al disbrigo delle faccende quotidiane.

La Società tiene a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro;

23. ad inviare una baby-sitter all'abitazione per prestare assistenza ai figli minori di quindici anni qualora l'Assicurato sia ricoverato in ospedale o, dimesso, non possa accudirli.

La Società tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro;

24. ad organizzare ed effettuare il trasporto della salma

in caso di decesso dell'Assicurato, fino al luogo di sepoltura in Italia, con spese a carico della Società. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma. Nel caso in cui disposizioni locali impongano una inumazione provvisoria o definitiva sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad organizzare il viaggio di andata e ritorno di un familiare dell'Assicurato deceduto (coniuge, ascendente, discendente, fratello, sorella) sempreché una di queste persone non si trovi già sul posto, mettendo a sua disposizione un biglietto aereo (classe turistica), o ferroviario (prima classe), andata e ritorno, e/o qualsiasi altro mezzo idoneo per recarsi dalla sua abitazione in Italia fino al luogo in cui avviene l'inumazione.

La Struttura Organizzativa provvede anche ad organizzare il soggiorno in albergo del familiare venuto a raggiungere il defunto, con spese di pernottamento a carico della Società fino alla concorrenza di € 1.200,00 per sinistro;

25. ad organizzare il rientro anticipato dell'Assicurato alla sua abitazione, in caso di pericolo di vita del coniuge, figlio, fratello, genitore, suocero, genero, dell'Assicurato stesso.

Il costo del biglietto aereo (classe turistica) o ferroviario (prima classe) è a carico della Società.

Tutte le eccedenze massimali, così come gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese ove si trova momentaneamente l'Assicurato ed a condizione che l'Assicurato stesso, anche mediante persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie (ad esempio, fideiussione bancaria, assegni, ecc...) per la restituzione di ogni somma anticipata.

Il rimborso dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data del rientro in Italia.

Art. 3.5 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata in tutti i Paesi del mondo, salvo le delimitazioni territoriali previste dalle singole prestazioni.

Art. 3.6 - Esclusioni

È premesso che:

- la Società non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa se l'Assicurato non usufruisce delle prestazioni previste dalla presente sezione per sua scelta o perché non ne ha la necessità;
- la Struttura Organizzativa non si assume alcuna responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore;
- la Struttura Organizzativa non si assume alcuna responsabilità per le azioni eventualmente intraprese dall'Assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza.

L'assicurazione non opera:

- in caso di mancata autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa;
- per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari; in conseguenza di atti dolosi dell'Assicurato; per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, nonché per le conseguenze determinate dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc...);
- in conseguenza di eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici; per gli infortuni e le intossicazioni conseguenti a ubriachezza, ad uso di psicofarmaci, per influenza di sostanze stupefacenti o allucinogeni nonché per malattie correlate al consumo di stupefacenti e all'abuso di alcool e sostanze psicotrope;
- per il ricovero avente ad oggetto accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio;
- per la ricerca o il soccorso in mare, in montagna o nei deserti.

Inoltre l'assicurazione non opera per:

- guasti e otturazioni di rubinetti nonché di apparecchi o tubazioni mobili;
- rottura delle tubazioni esterne ai locali dell'abitazione assicurata nonché dell'impianto idraulico generale dell'edificio in cui essa è situata;
- tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna;
- guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore;
- guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'abitazione assicurata a monte del contatore;
- corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori.

Art. 3.7 - Modalità per la richiesta di assistenza

In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa fornendo le seguenti informazioni:

1. cognome e nome e Suo indirizzo o recapito temporaneo;
2. tipo di assistenza richiesta;
3. numero di polizza.

La Struttura Organizzativa, per completare le operazioni di assistenza, può richiedere all'Assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, ad IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza I. Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni.

Il diritto ad ottenere assistenza viene meno qualora l'Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il sinistro.

I numeri da contattare sono i seguenti:

Numero Verde: 800 810 820 (per l'Italia)
oppure al numero +39 02 24128.285
(per chiamate dall'estero e dall'Italia)
oppure al fax +39 02 24128.245

CHIAVE ARGENTO

4. SEZIONE INCENDIO

Art. 4.1 - Descrizione delle garanzie

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza nonché alle condizioni stabilite nei documenti tutti che compongono il presente contratto, i danni materiali alle cose assicurate causati da:

1. incendio;
2. azione meccanica del fulmine;
3. scoppio od esplosione, purché non causati da ordigni esplosivi; implosione;
4. fumo, gas, vapori, provocati da incendio di enti anche non assicurati posti nell'ambito di 50 metri dalle cose assicurate;
5. fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidentalmente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese canne fumarie) facenti parte dell'Abitazione, purché collegati mediante adeguate condutture a regolamentari canne fumarie;
6. caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi;
7. urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Contraente);
8. onda d'urto sonora prodotta da mezzi aerei per effetto del superamento del muro del suono;
9. caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni.

Sono inoltre compresi i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l'evento dannoso nonché le spese di salvataggio.

La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti, anche le spese:

10. per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa;
11. per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell'Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa;
12. di trasloco e deposito, esclusivamente per l'Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per annualità assicurativa;

Art. 4.2 - Destinazione del fabbricato e caratteristiche costruttive

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che:

- l'Abitazione assicurata:
 - sia adibita a civile Abitazione con eventuale studio professionale o ufficio annesso e comunicante;
 - sia costruita in materiali incombustibili per almeno il 75% delle superfici. È però ammesso l'impiego di materiali combustibili nelle strutture portanti del tetto, nelle coibentazioni, nei rivestimenti interni, nelle strutture portanti orizzontali, solai compresi, e nelle pavimentazioni;
- l'edificio di cui fa parte l'Abitazione:
 - sia adibito prevalentemente e comunque per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze.

Art. 4.3 - Esclusioni e delimitazioni delle garanzie

4.3.1 - Esclusioni

Sono esclusi i danni (salvo i casi in cui vengano compresi dalle Garanzie Aggiuntive, se espressamente indicate nella Scheda di polizza):

- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti in genere, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- causati da scioperi, tumulti popolari, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi;
- causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- di furto, rapina, smarrimento, saccheggio delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- avvenuti in occasione di occupazione abusiva;
- di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
- a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto;
- dovuti a cedimento o movimenti artificiali del terreno;
- indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
- causati da atti di terrorismo.

4.3.2 - Delimitazioni

Per il Contenuto dell'Abitazione sono stabiliti i seguenti limiti massimi di indennizzo:

- € 30.000,00 per pellicce, argenteria (oggetti singoli e servizi), tappeti pregiati, oggetti d'arte;
- 20% della somma assicurata per il Contenuto della dimora nella quale si verifica il sinistro con il massimo di

- € 30.000,00 per valori, escluso denaro;
- 5% della somma assicurata per il Contenuto della dimora nella quale si verifica il sinistro con il massimo di € 2.000,00 per denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori;
- 5% della somma assicurata per il Contenuto della dimora nella quale si verifica il sinistro con il massimo di € 2.000,00 per singolo oggetto riposto nelle dipendenze dell'Abitazione.

Art. 4.4 – Garanzie aggiuntive (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

a) Acqua condotta – Fenomeni elettrici (cod. 710)

1. Acqua condotta

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie pertinenti all'Abitazione.

Sono esclusi i danni dovuti a: stillicidio, umidità, insalubrità dei locali; usura, corrosione o difetto di materiali, difetti di costruzione; gelo; infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rotture di condutture; rottura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici. Non sono inoltre indennizzabili le spese sostenute per ricercare la rottura e per riparare e/o sostituire impianti o parti di essi. La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 150,00

2. Fenomeni elettrici

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, da qualunque causa originati.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
- causati da difetti di materiale e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione;
- agli impianti e pannelli fotovoltaici.

La garanzia viene prestata nella forma a Primo rischio assoluto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro (con il massimo di € 500,00 per i computers) con una franchigia di € 150,00.

b) Eventi Eccezionali (cod. 701)

1. Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da trombe d'aria, uragani, gran-

dine, tempesta, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare.

La garanzia comprende anche i danni da acqua penetrata all'interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serramenti purché chiusi al momento del sinistro causate dagli eventi atmosferici sopra indicati.

Sono esclusi i danni:

- causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- acque di ruscellamento o accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- valanghe, caduta sassi, slavine, gelo, neve;
- cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
- subiti da:
- coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, verande, tende esterne, gazebo e cose mobili all'aperto;
- tettoie e porticati aperti da uno o più lati e quanto in essi contenuto;
- lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
- pannelli solari termici;
- pannelli fotovoltaici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'80% delle singole somme rispettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00.

2. Atti vandalici e dolosi

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppio.

La garanzia è valida anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l'intesa – tuttavia che se la durata dell'occupazione è superiore a cinque giorni l'assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni;
- di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
- causati da atti di terrorismo;

- causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, delle persone che abitano con l'Assicurato o di cui lo stesso deve rispondere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'80% delle singole somme rispettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00

Art. 4.5 - Condizione particolare (operante solo se espressamente indicata nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Con tale estensione di garanzia l'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- gli Assicurati nonché i loro genitori, i figli e ogni altro parente e/o affine se conviventi;
- i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività.

L'Assicurato deve:

- comunicare tempestivamente notizie, domande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto;
- adoperarsi per l'acquisizione degli elementi di difesa;
- astenersi, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

La garanzia per questa estensione viene prestata nella for-

ma a Primo rischio assoluto.

Art. 4.6 - Forma dell'assicurazione e operatività delle garanzie

L'assicurazione delle partite Abitazione o Rischio locativo e del Contenuto è stipulata nella forma a Valore intero.

L'assicurazione vale per le dimore e le località indicate nella Scheda di polizza.

Art. 4.7 - Tipo della garanzia

La garanzia può essere prestata a:

- Valore a nuovo oppure
- Valore commerciale

Per questo contratto vale il tipo di garanzia prescelto dal Contraente, risultante dalla Scheda di polizza.

1. Nel caso di garanzia a Valore a nuovo il valore delle cose assicurate deve corrispondere:

- a) per l'Abitazione o per il Rischio locativo, alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato escluso il valore dell'area;
- b) per il Contenuto, al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per caratteristiche funzionali e qualitative, ad eccezione di capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 720 giorni, oggetti d'arte, preziosi e valori, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all'effettivo valore al momento del sinistro.

2. Nel caso di garanzia a Valore commerciale il valore delle cose assicurate deve corrispondere:

- a) per l'Abitazione o per il Rischio locativo, e per il Contenuto ai valori stimati, rispettivamente, come ai punti a) e b), dedotto un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Art. 4.8 - Colpa grave

La Società indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art. 4.9 - Deroga alla proporzionale

Quando l'assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, la Regola proporzionale è applicata soltanto quando il valore stimato delle cose assicurate al momento del sinistro supera le somme assicurate di oltre il 10%.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la somma assicurata maggiorata della percentuale di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse Partite.

CHIAVE ORO

4. Sezione INCENDIO

Art. 4.1 - Descrizione delle garanzie

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza nonché alle condizioni stabilite nei documenti tutti che compongono il presente contratto, i danni materiali alle cose assicurate causati da:

1. incendio;
2. azione meccanica del fulmine;
3. scoppio od esplosione, purché non causati da ordigni esplosivi; implosione;
4. fumo, gas, vapori, provocati da incendio di enti anche non assicurati posti nell'ambito di 50 metri dalle cose assicurate;
5. fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidentalmente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese canne fumarie) purché collegati mediante adeguate condutture a regolamentari canne fumarie;
6. correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, da qualunque causa originati. La garanzia è prestata nella forma di assicurazione a Primo rischio assoluto. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro con una franchigia di € 200,00;
7. caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi;
8. urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Contraente);
9. onda d'urto sonora prodotta da mezzi aerei per effetto del superamento del muro del suono;
10. fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie pertinenti all'Abitazione.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 200,00;
11. caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
12. caduta di antenne o parabole radiotelevisive, compresi i danni alle stesse;
13. furto di fissi ed infissi e/o guasti arrecati al fabbricato nel commettere o nel tentativo di commettere un furto o una rapina.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro.

Sono inoltre compresi i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l'evento dannoso nonché le spese di salvataggio.

Sono rimborsate anche le spese sostenute:

14. per il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento di pertinenza dell'Abitazione. La garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'1% della somma assicurata per la partita Abitazione con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa;
15. per la sostituzione, a seguito di rottura accidentale, di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetri, specchi, facenti parte dell'Abitazione o del relativo Contenuto. Sono esclusi i danni avvenuti in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, traslochi, riparazioni, o dovuti a vizio di costruzione, installazione, rigature o scheggiature. Salvo il caso di dolo, la Società non eserciterà azione di rivalsa verso i responsabili del danno. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per annualità assicurativa.

La Società rimborsa, in eccedenza alle somme assicurate, anche le spese, se conseguenti agli eventi garantiti dal contratto:

16. per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'20% dell'indennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e Contenuto con il massimo di € 30.000,00 per annualità assicurativa;
17. per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell'Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e Contenuto con il massimo di € 4.000,00 per annualità assicurativa;
18. di trasloco e deposito, esclusivamente per l'Abitazione abituale resa inagibile e per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 4.000,00 per annualità assicurativa;
19. per onorari dei periti nominati dal Contraente in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e Contenuto con il massimo di € 5.000,00 per sinistro;
20. sostenute dal Contraente e dai suoi familiari per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la dimora abituale assicurata è resa inabitabile a seguito di sinistro indennizzabile. Qualora il danno indennizzabile sia di importo superiore a € 10.000,00 e l'Assicurato non richieda alcun rimborso per un alloggio sostitutivo, verrà riconosciuto un indennizzo supplementare del 10%.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e Contenuto per sinistro;

21. per la perdita del canone di locazione nel caso in cui l'Abitazione assicurata sia locata a terzi, per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di anni 1.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.500,00 per sinistro;

22. di riprogettazione del fabbricato e per la direzione dei lavori.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo sulla partita Abitazione con il massimo di € 5.500,00 per sinistro;

23. per il rifacimento di documenti dell'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro;

24. per gli oneri dovuti per la ricostruzione dell'Abitazione assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro.

Si conviene, infine, che:

25. la garanzia è estesa agli effetti personali portati dall'Assicurato e dai suoi familiari in alberghi o locali non di proprietà, a loro in uso per il solo periodo di soggiorno.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la partita Contenuto con il massimo di € 5.000,00 per sinistro.

Art. 4.2 - Destinazione del fabbricato e caratteristiche costruttive

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che:

- l'Abitazione assicurata:
 - sia adibita a civile abitazione con eventuale studio professionale o ufficio annesso e comunicante;
 - sia costruita in materiali incombustibili per almeno il 75% delle superfici. È però ammesso l'impiego di materiali combustibili nelle strutture portanti del tetto, nelle coibentazioni, nei rivestimenti interni, nelle strutture portanti orizzontali, solai compresi, e nelle pavimentazioni;
- l'edificio di cui fa parte l'abitazione:
 - sia adibito prevalentemente e comunque per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze.

Art. 4.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni (salvo i casi in cui vengano compresi dalle Garanzie aggiuntive, se espressamente indicate nella Scheda di polizza):

- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti in genere, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;

- causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- causati da scioperi, tumulti popolari, sommosse, sabotaggio;
- causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- avvenuti in occasione di occupazione abusiva;
- da bagnamento dovuti a stillicidio, umidità, insalubrità dei locali, usura, corrosione o difetto di materiali, difetti di costruzione, gelo, infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rotture di condutture, rottura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici; non sono inoltre indennizzabili le spese sostenute per ricercare la rottura e per riparare e/o sostituire impianti o parti di essi;
- indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
- causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, delle persone che abitano con l'Assicurato e delle quali lo stesso non deve rispondere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata;
- causati da atti di terrorismo.

Relativamente ai danni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, si intendono esclusi anche i danni:

- alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
- causati da difetti di materiale e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione;
- agli impianti e pannelli fotovoltaici.

Art. 4.4 - Garanzie aggiuntive (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza).

a) Eventi speciali (cod. 700)

1. Mancato freddo

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero alle provviste contenute in frigoriferi e congelatori. Questa garanzia è prestata a Valore intero o a Primo rischio assoluto a seconda della forma scelta per il Contenuto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per la partita Contenuto con il massimo di € 1.000,00 per sinistro.

2. Gelo

La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati all'Abitazione e al suo Contenuto, da gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nell'Abitazione ed al servizio della stessa purché l'Abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore consecutive prima del sinistro.

- causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- causati da scioperi, tumulti popolari, sommosse, sabotaggio;
- causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- avvenuti in occasione di occupazione abusiva;
- da bagnamento dovuti a stillicidio, umidità, insalubrità dei locali, usura, corrosione o difetto di materiali, difetti di costruzione, gelo, infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rotture di condutture, rottura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici; non sono inoltre indennizzabili le spese sostenute per ricercare la rottura e per riparare e/o sostituire impianti o parti di essi;
- indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
- causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, delle persone che abitano con l'Assicurato e delle quali lo stesso non deve rispondere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata;
- causati da atti di terrorismo.

Relativamente ai danni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, si intendono esclusi anche i danni:

- alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
- causati da difetti di materiale e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione;
- agli impianti e pannelli fotovoltaici.

3. Ricerca del guasto

La Società rimborsa le spese conseguenti a sinistro indennizzabile per i danni da fuoriuscita di acqua condotta sostenute per ricercare, riparare, sostituire le condutture che hanno provocato la fuoriuscita accidentale d'acqua e per demolire e ripristinare la parte danneggiata dell'Abitazione assicurata.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore a quello delle spese liquidate a termini di polizza, fermo restando i limiti di indennizzo per sinistro.

Questa garanzia è prestata nella forma a Valore intero. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 3% della somma assicurata per la partita Abitazione con il massimo di € 2.500,00 per sinistro con una franchigia di € 100,00.

4. Riparazione tubi gas

La Società, rimborsa le spese sostenute per la ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante il blocco dell'erogazione, relativa agli impianti di distribuzione di pertinenza dell'Abitazione assicurata e posti al servizio dello stesso,

nonché quelle sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del fabbricato.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore alle altre spese liquidate, fermo restando il limite di indennizzo per sinistro.

Questa garanzia è prestata nella forma a Valore intero. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 3% della somma assicurata per la partita Abitazione con il massimo di € 2.500,00 per sinistro con una franchigia di € 150,00.

b) Eventi Eccezionali (cod. 701)

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate rispettivamente per Abitazione e/o Contenuto, i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche se causati da:

1. Eventi atmosferici

- Trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 250,00.

Sono compresi fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la partita Abitazione con il massimo di € 30.000,00 per annualità assicurativa, con una franchigia di € 250,00 i danni a:

- tende frangisole esterne installate su strutture fisse, pannelli solari termici (esclusi i pannelli fotovoltaici), verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati (escluso il relativo contenuto);
- lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
- valanghe, caduta di sassi, slavine.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% delle somme assicurate per le partite Abitazione e/o Contenuto, con una franchigia di € 250,00;

- acqua penetrata all'interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serramenti, purché chiusi al momento del sinistro, causate dagli eventi atmosferici sopra indicati. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 250,00;
- caduta di alberi o parti di essi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 250,00;

- sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dell'Abitazione e al suo Contenuto, purché avvenuti esclusivamente a seguito di crollo totale o parziale del tetto. Sono comunque esclusi i danni da scivolamento delle tegole del tetto. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro, con una franchigia di € 500,00.

Sono esclusi i danni:

- causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- acque di ruscellamento o accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
- subiti da:
- coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, gazebo e cose mobili all'aperto;
- pannelli fotovoltaici.

2. Atti vandalici e dolosi

Atti vandalici e dolosi, sabotaggio, anche se in occasione di furto, rapina, scioperi, tumulti popolari e sommosse.

La garanzia è valida anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione purchè non militare del fabbricato, con l'intesa che se la durata dell'occupazione è superiore a cinque giorni l'assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- di deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
- di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
- causati da atti di terrorismo;
- causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, delle persone che abitano con l'Assicurato e delle quali lo stesso non deve rispondere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 250,00.

c) Atti di Terrorismo (cod. 232)

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da atti di terrorismo.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- b) derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% delle somme assicurate per le partite Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa con scoperto del 10% con il

minimo di € 500,00.

d) Acqua piovana Occlusione condutture/rigurgito scarichi Fuoriuscita acqua da elettrodomestici (cod. 720)

La Società, nei limiti e con la franchigia indicata nella Scheda di polizza, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche se causati da:

- a) acqua piovana e disgelo in quanto l'acqua sia penetrata dal tetto e abbia determinato un danno all'abitazione assicurata, escluso quanto previsto dalla garanzia della lettera b) punto 1 – Eventi atmosferici –;
- b) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, nonché rigurgiti di fogne; sono compresi anche i danni derivanti da acqua piovana infiltrata nel fabbricato in seguito ad occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico;
- c) fuoriuscita d'acqua da apparecchiature e macchine ad uso domestico collegate a condutture d'acqua, dalle relative tubazioni di collegamento agli impianti idrici dell'abitazione, se dipendente da rottura, difetto, ingorgo, traboccamento o fatto di terzi.

L'indennizzo, relativo al Contenuto garantito a Primo rischio assoluto, non potrà comunque essere superiore al 50% della somma per esso assicurata.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per annualità assicurativa e con una franchigia di € 150,00.

e) Danni elettrici ed elettronici

La somma assicurata di cui all'Art. 4.1 – Descrizione delle garanzie – punto 6, ferma restando la franchigia ivi prevista, si intende aumentata di un ulteriore importo pari a quello riportato nella Scheda di polizza.

Art. 4.5 – Condizione particolare (operante solo se espressamente indicata nella Scheda di polizza.

Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Con tale estensione di garanzia l'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- gli Assicurati nonché i loro genitori, i figli e ogni altro parente e/o affine se conviventi;
- i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività.

L'Assicurato deve:

- comunicare tempestivamente notizie, domande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto;
- adoperarsi per l'acquisizione degli elementi di difesa;
- astenersi, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità

La garanzia per questa estensione viene prestata nella forma a Primo rischio assoluto.

Art. 4.6 - Forma dell'assicurazione e operatività delle garanzie

L'assicurazione è stipulata nella forma:

- a Valore intero per l'Abitazione o per il Rischio locativo;
 - a Valore intero o a Primo rischio assoluto per il Contenuto.
- L'assicurazione vale per le dimore e le località indicate nella Scheda di polizza.

Art. 4.7 - Tipo della garanzia

La garanzia può essere prestata a:

- Valore a nuovo

oppure

- Valore commerciale

1. Nel caso di garanzia a Valore a nuovo il valore delle cose assicurate deve corrispondere:

- a) per l'Abitazione o per il Rischio locativo, alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato escluso il valore dell'area;
- b) per il Contenuto, al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per caratteristiche funzionali e qualitative, ad eccezione di capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 720 giorni, oggetti d'ar-

te, preziosi e valori, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all'effettivo valore al momento del sinistro.

2. Nel caso di garanzia a Valore commerciale il valore delle cose assicurate deve corrispondere:

- a) per l'Abitazione o per il Rischio locativo e per il Contenuto ai valori stimati, rispettivamente, come ai punti a) e b), dedotto un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Art. 4.8 - Colpa grave

La Società diennizza i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art. 4.9 - Deroga alla proporzionale

Quando l'assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, la Regola proporzionale è applicata soltanto quando il valore stimato delle cose assicurate al momento del sinistro supera le somme assicurate di oltre il 15%.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la somma assicurata maggiorata della percentuale di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse Partite.

Art. 4.10 - Condizioni particolari (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza.

• Riduzione franchigia Fenomeni elettrici (cod. 771)

La franchigia prevista all'Art. 4.1.6 indicata nei Limiti di prestazioni delle garanzie, si intende ridotta ad € 100,00, fermo il limite di indennizzo indicato di € 2.500,00 per sinistro.

• Riduzione franchigia Acqua condotta (cod. 773)

La franchigia prevista all'Art. 4.1.10 indicata nei Limiti di prestazioni delle garanzie, si intende ridotta ad € 150,00.

CHIAVE PLATINO

4. Sezione INCENDIO

Art. 4.1 - Descrizione delle garanzie

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni stabilite nei documenti tutti che compongono il presente contratto, i danni materiali alle cose assicurate causati da qualsiasi evento non esplicitamente escluso.

Sono altresì compresi:

- i danni provocati allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso, sia per ordine dell'Autorità, sia dal Contraente, dall'Assicurato e/o da terzi;
- il furto di fissi ed infissi o parti dell'Abitazione (escluso i pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici comunque installati).

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro.

L'assicurazione comprende, inoltre, le spese sostenute a seguito di sinistro indennizzabile per:

1. la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento e il trasporto dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata e per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo sulle partite Abitazione e Contenuto per sinistro.
2. onorari dei periti nominati dal Contraente in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo sulle partite Abitazione e Contenuto con il massimo di € 7.500,00 per sinistro.
3. un alloggio sostitutivo per l'Assicurato e i suoi familiari conviventi (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la dimora abituale assicurata è resa inabitabile. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo sulle partite Abitazione e Contenuto per sinistro.
4. il rifacimento dei documenti dell'Assicurato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per annualità assicurativa.
5. gli oneri dovuti per la ricostruzione dell'Abitazione assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro, escluse multe ed ammende. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 7.500,00 per sinistro.
6. riparare e/o sostituire, le condutture dell'Abitazione da cui si è verificata fuoriuscita d'acqua che abbia provocato danni indennizzabili alle cose assicurate. Sono inoltre comprese le spese sostenute per individuare la rottura e quelle per demolire e ripristinare la parte danneggiata del fabbricato. Tale estensione è operante purché sia assicurata l'Abitazione. Qualora a seguito del ripristino

delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore a quello delle spese liquidate a termini di polizza, fermo restando il limite di indennizzo per sinistro.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro.

7. oneri notarili per il riacquisto di una nuova abitazione a seguito della distruzione di quella assicurata. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro.
8. il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento di pertinenza dell'Abitazione. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 2% della somma assicurata per la partita Abitazione con il massimo di € 3.000,00 per annualità assicurativa. La Società rimborsa, in eccedenza alle somme assicurate, anche le spese, se conseguenti agli eventi garantiti dal contratto:
9. di trasloco e deposito, esclusivamente per l'Abitazione abituale resa inagibile e per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per annualità assicurativa.
10. per la perdita del canone di locazione nel caso in cui l'Abitazione assicurata sia locata a terzi, per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa, con il limite di anni 1; La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 6.000,00 per sinistro.
11. di riprogettazione del fabbricato e per la direzione dei lavori. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo sulla partita Abitazione con il massimo di € 6.000,00 per sinistro.

4.1.1 - Garanzie speciali (sempre operanti)**a) Rischi esterni all'Abitazione assicurata**

La Società, quando sia stata assicurata la partita Contenuto e limitatamente ai danni da incendio, esplosione, scoppio, indennizza i danni:

- agli effetti personali portati dal Contraente e dai suoi familiari quando si trovi in negozi o locali pubblici;
- agli effetti personali portati dal Contraente e dai suoi familiari in alberghi o locali di villeggiatura non di sua proprietà, a lui in uso per il solo periodo di soggiorno;
- ai capi di abbigliamento, alle apparecchiature elettrodomestiche presso terzi per operazioni di manutenzione o riparazione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro.

b) Atti di terrorismo

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da atti di terrorismo.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% delle somme assicurate per le partite Abitazione e Contenuto per annualità assicurativa con uno scoperto del 10% e con il minimo di € 500,00.

c) Riparazione tubi gas

La Società rimborsa le spese sostenute per la ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante il blocco dell'erogazione, relativa agli impianti di distribuzione di pertinenza dell'Abitazione assicurata e posti al servizio dello stesso, nonché quelle sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del fabbricato.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore alle altre spese liquidate, fermo restando il limite di indennizzo per sinistro. Questa garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 3% della somma assicurata per la partita Abitazione con il massimo di € 3.000,00 per sinistro.

Art. 4.2 – Destinazione del fabbricato e caratteristiche costruttive

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che:

- l'Abitazione assicurata:
 - sia adibita a civile abitazione con eventuale studio professionale o ufficio annesso e comunicante;
 - sia costruita in materiali incombustibili per almeno il 75% delle superfici. È però ammesso l'impiego di materiali combustibili nelle strutture portanti del tetto, nelle coibentazioni, nei rivestimenti interni, nelle strutture portanti orizzontali, solai compresi, e nelle pavimentazioni;
 - l'edificio di cui fa parte l'Abitazione:
 - sia adibito prevalentemente e comunque per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze.

Art. 4.3 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, penetrazione di acqua di falda;
- dovuti a: movimenti artificiali, smottamento, cedimento del terreno; crollo o collasso delle strutture del fabbricato dovuto ad errata progettazione e/o realizzazione;
- da scivolamento delle tegole del tetto per effetto di sovraccarico di neve;
- causati da guerra anche non dichiarata, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, confisca, guerra civile, sequestro;
- causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- di furto (salvo quanto previsto per fissi ed infissi all'Art. 4.1 – Descrizione delle garanzie –), rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento;
- da occupazione abusiva;
- di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
- dovuti ad usura, logoramento, corrosione, ruggine, deterioramento, naturale deterioramento, salvo il caso di incendio, esplosione, scoppio;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato e/o Contraente all'atto della stipula della polizza;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, gazebo e cose mobili all'aperto per effetto di eventi atmosferici;
- a pannelli fotovoltaici per effetto di eventi atmosferici;
- dovuti a stillicidio, a umidità, condensa, brina, infiltrazione di acqua dal terreno;
- causati da acqua penetrata per difetto di impermeabilizzazione, o attraverso aperture con protezioni aperte o prive di protezioni;
- causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, delle persone che abitano con l'Assicurato o di cui lo stesso deve rispondere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata;
- causati da urto di veicoli di proprietà o in uso all'Assicurato;
- causati da animali;
- causati o subiti da impianti di irrigazione, salvo i danni subiti per fenomeno elettrico, incendio, esplosione. Se non causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, fuoriuscita di acqua, sono esclusi;
- i guasti meccanici, l'anormale od improprio funzionamento;
- i danni estetici, ammaccature, deformazioni;
- i danni alle componenti edili del fabbricato dovuti ad assettamento, a fessurazione, a stacco di intonaci, di finiture, di cornicioni e di grondaie; i danni a strade e sentieri;
- i danni derivanti da operazioni di pulizia, riparazioni, tra-

- slochi, ristrutturazioni;
- i danni a software.

Quando non siano espressamente compresi, sono esclusi anche i danni:

- indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati.

Art. 4.4 - Delimitazioni delle garanzie

- Il pagamento dell'indennizzo, salvo dove diversamente previsto, sarà effettuato con l'applicazione della franchigia assoluta di € 250,00, la franchigia assoluta di € 250,00 viene applicata anche per fenomeno elettrico ad impianti, apparecchi elettrici ed elettronici. La franchigia non si applica per i sinistri causati da incendio, azione meccanica del fulmine, scoppio o esplosione (se non di ordigni esplosivi). Relativamente a fenomeno elettrico ed elettronico all'impianto e pannelli fotovoltaici la garanzia viene prestata con il limite di indennizzo di € 7.000,00 per annualità assicurativa e con una franchigia di € 500,00.
- Quando la garanzia per il Contenuto è prestata nella forma a Primo rischio assoluto, per i danni causati da fenomeno elettrico ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici appartenenti al Contenuto, l'indennizzo non potrà superare il 25% della somma assicurata per il Contenuto stesso.
- Ferme le "Esclusioni" di cui al precedente punto 4.3, si conviene che per le garanzie di seguito indicate l'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo e con le franchigie o scoperti indicati nelle specifiche garanzie:

a) rottura di vetri, specchi, cristalli, non dovuta a incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per oggetto/lastra, con franchigia di € 250,00.

b) danni causati da crollo per effetto di sovraccarico di neve.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% delle somme assicurate per Abitazione e Contenuto per sinistro, con una franchigia di € 250,00.

c) danni causati da fuoriuscita di acqua a seguito di gelo e danni da allagamento a seguito di eventi atmosferici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro, con una franchigia di € 250,00.

d) danni causati da valanghe, caduta sassi, frane, slavine.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% delle somme assicurate per Abitazione e Contenuto per sinistro, con una franchigia di € 250,00.

Art. 4.5 - Condizione particolare (operante solo se espressamente indicata nella Scheda di polizza).

Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge,

per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

Con tale estensione di garanzia l'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- gli Assicurati, i loro genitori e figli e ogni altro parente e/o affine se convivente;
- i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività.

L'Assicurato deve:

- comunicare tempestivamente notizie, domande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto;
- adoperarsi per l'acquisizione degli elementi di difesa;
- astenersi, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

Per questa estensione la garanzia viene prestata nella forma a Primo rischio assoluto.

Art. 4.5.1 - Garanzia aggiuntiva (operante solo se espressamente indicata nella Scheda di polizza).

Pannelli fotovoltaici (cod. 785)

A deroga di quanto previsto all'art. 4.3 "Esclusioni", la Società indennizza i danni ai pannelli fotovoltaici, causati da Eventi atmosferici, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del valore assicurato alla partita Abitazione con il massimo di €. 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo non indennizzabile di € 250,00.

La garanzia in questione è operante purchè l'impianto fotovoltaico sia progettato ed installato a regola d'arte (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore).

In caso di mancanza delle certificazioni da parte del produttore, la Società non corrisponderà all'Assicurato importo superiore al 70% del danno indennizzabile.

Rimangono escluse dalla garanzia le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro.

Questa garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

Art. 4.6 - Forma dell'assicurazione e operatività delle garanzie

L'assicurazione è stipulata nella forma:

- a Valore intero per l'Abitazione;
- a Primo rischio assoluto o a Valore intero per il Contenuto.

L'assicurazione vale per le dimore e le località indicate nella Scheda di polizza.

Art. 4.7 - Tipo della garanzia

La garanzia è prestata a Valore a nuovo e il valore delle cose assicurate deve corrispondere:

- a) per l'Abitazione, alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato escluso il valore dell'area;
- b) per il Contenuto, al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per caratteristiche funzionali e qualitative, ad eccezione di capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 720 giorni, oggetti d'arte, preziosi e valori, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all'effettivo valore al momento del sinistro.

Art. 4.8 - Dolo e colpa grave

La Società indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nonché a parziale deroga dell'Art. 4.3 "Esclusioni", da dolo e colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art. 4.9 - Deroga alla proporzionale

Quando l'assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, la Regola proporzionale è applicata soltanto quando il valore stimato delle cose assicurate al momento del sinistro supera le somme assicurate di oltre il 20%.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la somma assicurata maggiorata della percentuale di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse Partite.

Art. 4.10 Garanzie aggiuntive (sempre operanti)

a) Benefit Auto

Nel caso in cui il Contraente o uno dei componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia sia proprietario di un'autovettura assicurata con polizza R.C. Auto con UnipolSai Assicurazioni:

- la Società, limitatamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico che abbiano interessato anche tale autovettura, pagherà una somma di € 3.000,00 a titolo di indennità aggiuntiva, a condizione che l'autovettura sia al momento del sinistro custodita in autorimessa facente parte del fabbricato assicurato ovvero del maggior immobile di cui tale fabbricato forma eventualmente parte.

b) Aumento della somma assicurata per matrimonio

Se l'Abitazione relativa all'ubicazione indicata in polizza costituisce dimora abituale del Contraente/Assicurato, la somma assicurata alla partita "Contenuto" deve intendersi maggiorata:

- del 10% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del quarantesimo giorno precedente la data del matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia fino alle ore 24 del ventesimo giorno successivo a tale data.

Art. 4.11 - Condizione particolare (operante solo se espressamente indicata nella Scheda di polizza)

• Riduzione franchigia Fenomeni elettrici (cod. 772)

La franchigia assoluta prevista all'Art. 4.4 - Delimitazione delle garanzie -, si intende ridotta ad € 150,00 relativamente al fenomeno elettrico ad impianti, apparecchi elettrici ed elettronici.

Resta ferma la specifica franchigia di € 500,00 relativa ai danni da fenomeno elettrico ed elettronico all'impianto e pannelli fotovoltaici.

5. Sezione FURTO E RAPINA

Art. 5.1 - Descrizione delle garanzie

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza nonché alle condizioni stabilite nei documenti tutti che compongono il presente contratto, i danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto causata da:

1. furto purché l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
 - con rottura, scasso, rimozione delle difese esterne dei locali o dei relativi mezzi di protezione o di chiusura;
 - con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
 - praticando aperture o brecce nei soffitti, pareti o pavimenti;
 - con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente, ai suoi familiari o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità, sino alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo;
 - per via diversa da quella ordinaria superando ostacoli o ripari con uso di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
2. furto commesso da persona che sia rimasta nei locali contenenti le cose assicurate all'insaputa del Contraente e dei suoi familiari e che abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
3. furto perpetrato da collaboratori domestici, comunque commesso.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro con uno scoperto del 10%.
4. furto commesso dall'esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
5. rapina/estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono parificati ai danni di furto anche:

6. i guasti arrecati alle cose assicurate per commettere o tentare di commettere il furto;
7. i danni da atti vandalici sulle cose assicurate cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina, tentati o consumati.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la partita Contenuto per sinistro.
8. i danni per furto di infissi e/o i guasti arrecati all'abitazione contenente le cose assicurate, in occasione di furto o rapina, tentati o consumati.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro.

La Società rimborsa anche le spese documentate:

9. sostenute per gli onorari del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo sulla partita Contenuto con il massimo di € 3.000,00 per sinistro.
10. sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dal Contraente o dai suoi familiari a seguito di scippo o rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di polizza.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro.
11. per la sostituzione delle serrature della dimora assicurata con altre dello stesso tipo, resa necessaria da furto, rapina, scippo, smarrimento, anche all'esterno dell'abitazione, delle chiavi. Questa garanzia opera in aggiunta a quanto previsto dalla garanzia Assistenza. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200,00 per sinistro.
12. per la duplicazione o rifacimento dei documenti personali del Contraente e dei suoi familiari a seguito di furto, rapina o scippo, anche all'esterno dell'abitazione, sempreché sia assicurata la Dimora abituale. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro.

Art. 5.2 - Destinazione del fabbricato

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che:

- l'abitazione contenente le cose assicurate sia adibita a civile abitazione con eventuale studio professionale o ufficio annesso e comunicante.

Art. 5.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, crollo, cedimento/ frantumamento del terreno;
- guerra anche non dichiarata, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, confisca, guerra civile, sequestro;
- emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, scioperi, rivolta, sommossa, tumulto popolare, occupazione abusiva;

salvo che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono esclusi altresì i danni:

- conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei loro familiari e delle persone che abbiano in uso, a qualsiasi titolo, i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, salvo quanto previsto al punto 3 Descrizione delle Garanzie per il furto perpetrato da collaboratori domestici;
- conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo o colpa grave da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati.

Relativamente alla Dimora abituale, se i locali rimangono per più di 30 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, sono esclusi i danni a Preziosi e valori non riposti in cassaforte (quando assicurati); tale esclusione decorre dalle ore 24,00 del trentesimo giorno.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia relativa al Contenuto della Dimora non abituale gli oggetti d'arte, salvo che nel periodo di abitazione ininterrotto nella stessa da parte del Contraente o suoi familiari.

Preziosi e valori sono esclusi dalla partita Contenuto salvo che non sia richiamata la Condizione particolare 5.6.3 - Preziosi e valori nella dimora abituale - Portavalori - o la Condizione particolare 5.6.4 - Preziosi e valori nella dimora non abituale -.

Art. 5.4 - Limiti di indennizzo

Per i sottoelencati oggetti, la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- oggetti di pregio, quali pellicce, argenteria (oggetti singoli e servizi), tappeti pregiati, oggetti d'arte.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 60% della somma assicurata per la partita Contenuto con il massimo di € 16.000,00 per singolo oggetto.

- oggetti nelle dipendenze, con un limite per singolo oggetto relativamente a: natanti e relativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli, biciclette, ciclomotori.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per la partita Contenuto con il massimo di € 750,00 per natanti, motori fuoribordo, biciclette, ciclomotori.

Art. 5.5 - Garanzie aggiuntive (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

5.5.1 - Rischi esterni all'abitazione

La garanzia è prestata esclusivamente entro i confini dell'Unione Europea comprese Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Liechtenstein, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano.

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, avvenuti all'esterno dell'abitazione e commessi sulla persona del Contraente e/o dei suoi familiari, derivanti da: a) rapina, scippo, furto a seguito di infortunio od improvviso malore, di capi di vestiario, oggetti, preziosi e valori,

gli uni e gli altri per uso personale e, quindi, esclusi quelli attinenti ad attività lavorative esercitate per conto proprio o di terzi.

La garanzia è operante per le persone di età superiore a 12 anni.

In ogni caso per il denaro non sarà indennizzata somma superiore al 10% della somma assicurata. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando uno scoperto del 10%.

b) furto con destrezza e rapina di capi di vestiario ed oggetti, consegnati o non, in esercizi pubblici (gli uni e gli altri per uso personale e quindi esclusi quelli attinenti ad attività lavorative esercitate per conto proprio o di terzi) quando negli stessi sia presente l'Assicurato.

Sono comunque esclusi i preziosi e valori.

Sono altresì compresi:

c) furto di bagagli costituiti da effetti personali, esclusi preziosi e valori, che si trovino esclusivamente, dalle ore 6 alle ore 22, nel bagagliaio dell'autoveicolo di proprietà, in comodato, in leasing o preso a noleggio dall'Assicurato. La validità della copertura è subordinata alla messa in funzione dei mezzi di chiusura di cui il veicolo è dotato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la partita Rischi esterni all'abitazione con il massimo di € 500,00 per oggetto.

d) furto e rapina di effetti personali del Contraente e dei suoi familiari anche quando si trovino ubicati in luoghi diversi dall'abitazione, purché in alberghi o in locali non di proprietà a loro in uso per il solo periodo di soggiorno. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la partita Rischi esterni all'abitazione.

5.5.2 - Preziosi e valori in cassaforte

La Società assicura contro il furto e la rapina i preziosi e valori custoditi in cassaforte nella Dimora abituale, entro i limiti della somma assicurata. L'assicurazione Furto è operante:

- se vi sia stato lo scasso della cassaforte all'interno dei locali;
- oppure quando vi sia stata l'asportazione totale della cassaforte.

I preziosi e valori devono intendersi assicurati anche quando sono custoditi presso Istituti di credito.

5.5.3 - Preziosi e valori ovunque posti

La Società assicura contro il furto e la rapina, entro i limiti della somma garantita, i preziosi e valori posti nella Dimora abituale assicurata con esclusione di quelli riposti in dipendenze e/o pertinenze non comunicanti.

Art. 5.6 - Condizioni particolari (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

5.6.1 - Mezzi di Chiusura Tipo 24/A (cod. 02)

A deroga di quanto previsto all'Art. 5.7 - Operatività della garanzia - Caratteristiche costruttive e Mezzi di chiusura dell'abitazione -, l'assicurazione per i danni di furto

è prestata alla **condizione, essenziale** per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situate a meno di 4 m dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) porte od imposte, munite di serrature a doppia mappa o, se chiuse dall'interno, di robusti catenacci, senza luci di sorta, costruite per tutta la loro estensione in:
- metallo e legno tale da costituire porta di sicurezza e cioè porta con incorporata, per tutta la sua superficie, corazzatura metallica montata su telaio in metallo ed avente peso non inferiore a 50 kg.;
 - legno con rivestimento metallico esterno dello spessore di almeno 0,002 m, con telai rinforzati in metallo, con serratura a doppia mappa del tipo ad espansione con bloccaggio ai quattro lati della porta stessa;
 - legno massiccio;
 - metallo, montato su telai metallici di adeguata robustezza, di spessore di almeno 0,003 m;
- b) inferriate fisse, a piena sezione, dello spessore o del diametro minimo di 0,015 m, formanti luci a spazi impraticabili (intendendosi per impraticabile uno spazio attraverso il quale una persona non possa passare);
- c) saracinesche o avvolgibili, senza luci di sorta, costruite per tutta la loro estensione in metallo e chiuse con serratura a doppia mappa o lucchetti di sicurezza o, se con bloccaggio interno, robusti catenacci.

Qualora, in caso di sinistro, i mezzi di protezione e chiusura non siano conformi a quelli sopra indicati, la Società corrisponderà all'Assicurato il **70%** dell'importo liquidato a termini di polizza restando il **30%** rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

5.6.2 - Impianto di allarme (cod. 27)

Il Contraente/Assicurato dichiara, e tale dichiarazione è essenziale per l'efficacia della garanzia Furto prestata dalla presente Sezione, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antintrusione a norme CEI. L'Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in condizione di efficace funzionamento e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

In caso di inosservanza da parte del Contraente o dell'Assicurato o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi di cui sopra, la Società, in caso di sinistro, corrisponderà all'Assicurato l'**80%** dell'importo liquidato a termini di polizza restando il **20%** rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Qualora tale scoperto dovesse cumularsi con quelli previsti all'Art.

5.7 - Operatività della garanzia -, si applicherà uno scoperto unificato nella misura del **35%**.

5.6.3 - Preziosi e valori nella dimora abituale - Portavalori (cod. 47)

a) A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 5.3 - Esclusioni -, la Società, in caso di sinistro indennizzabile, assicura inoltre:

- denaro.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del **5%** della somma assicurata per la partita Contenuto della dimora abituale, per sinistro.

- Preziosi e valori (escluso denaro)

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del **40%** della somma assicurata per la partita Contenuto della dimora abituale, per sinistro, con un limite massimo di **€ 10.000,00** complessivi per le Raccolte e collezioni;

b) La garanzia assicurativa, nei limiti della somma assicurata alla partita Contenuto della Dimora abituale, riguarda i danni materiali e diretti, avvenuti all'esterno dell'abitazione, entro i confini dell'Unione Europea (comprese Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Liechtenstein, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano) e commessi sulla persona del Contraente e/o dei suoi familiari derivanti da rapina, scippo, furto a seguito di infortunio od improvviso malore, di capi di vestiario, oggetti, preziosi e valori, il tutto di uso personale. Dall'assicurazione sono esclusi i beni attinenti attività lavorative esercitate per conto proprio o di terzi. La garanzia è operante per le persone di età superiore a 12 anni.

Fermi i seguenti limiti di indennizzo:

- **€ 5.000,00 per sinistro**
- **€ 500,00 per il denaro**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del **50%** della somma assicurata per la partita Contenuto della dimora abituale, fermo il limite per sinistro di **€ 5.000,00** con uno scoperto del **10%**.

5.6.4 - Preziosi e valori nella dimora non abituale (cod. 76)

Si conviene che per le cose assicurate di seguito indicate l'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo e con le franchigie o scoperti di seguito indicati.

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 5.3 - Esclusioni -, la Società, in caso di sinistro indennizzabile, liquiderà:

- per i preziosi e valori (escluso denaro) una percentuale sulla somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di **€ 10.000,00** complessivi per le raccolte e collezioni.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del **40%** della somma assicurata per la partita Contenuto della dimora saltuaria, per sinistro.

- per il denaro una diversa percentuale sulla somma assicurata alla partita Contenuto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del **5%** della somma assicurata per la partita Contenuto della dimora saltuaria, per sinistro.

Questa garanzia è operante solamente durante il periodo ininterrotto di abitazione nella Dimora non abituale da parte del Contraente o dei suoi familiari.

5.6.5 - Impianto Fotovoltaico (cod. 786)

La Società, in aggiunta alla somma assicurata alla partita Contenuto, assicura sino alla concorrenza di € 5.000,00, il furto dei pannelli dell'impianto fotovoltaico al servizio dell'abitazione.

La garanzia è prestata nella forma a **Primo Rischio Assoluto**, con applicazione di uno scoperto per sinistro a carico dell'assicurato pari al:

- a) 10% col minimo di € 500,00 se i pannelli sono installati sulla copertura dell'edificio destinato ad abitazione o sui tetti nelle pertinenze esterne con altezza superiore a 4 metri dal suolo e sulla facciata;
- b) 20% col minimo di € 1.000,00 se i pannelli sono installati nelle pertinenze esterne a terra o su tetti con altezza inferiore ai 4 metri dal suolo.

Questa garanzia è subordinata al sussistere delle seguenti condizioni:

- che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i pannelli assicurati sono fissati;
- in caso di impianti con pannelli installati a terra o su tetti nelle pertinenze esterne dell'edificio destinato a civile abitazione ad un'altezza inferiore ai 4 metri dal suolo, essi dovranno essere provvisti di almeno uno dei seguenti sistemi antifurto:
 - tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati o avere la testa spaccata;
 - tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti.
- Nel caso in cui l'impianto sia installato a terra o sul tetto con altezza inferiore ai 4 metri è obbligatoria:
 - una recinzione (intendendo per essa una cortina continua di altezza minima di 1,5 metri realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo tutto il perimetro dell'area d'installazione dell'impianto.

La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. 5.7 - Operatività delle garanzie - Caratteristiche costruttive e Mezzi di chiusura dell'abitazione

L'assicurazione vale per le dimore indicate nella Scheda di polizza.

Per il furto commesso all'interno delle dimore assicurate la garanzia è prestata a condizione (essenziale per l'operatività) che le caratteristiche costruttive del fabbricato e i mezzi di chiusura dell'abitazione abbiano i seguenti requisiti:

- le pareti e i solai dei locali contenenti le cose assicurate confinanti con l'esterno, con locali di altre unità immobiliari o spazi di uso comune, siano costruiti in muratura, vivo, cotto, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento ed eventualmente, per non oltre il 25% delle rispettive superfici, in metallo e legno.

Qualora il fabbricato contenente le cose assicurate sia elevato ad un solo piano e la linea di gronda del tetto sia situata, in verticale, ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, la copertura deve essere in cemento armato o conglomerato cementizio o pietra o laterizio o vetrocemento totalmente fisso; sono ammesse aperture purché protette da mezzi di chiusura conformi a quelli descritti al punto successivo;

- ogni apertura verso l'esterno, situata a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, sia difesa, per tutta la sua estensione, da uno dei seguenti mezzi di chiusura: robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, di vetri antisfondamento, di metallo o lega metallica, chiusi con serrature a una o più mandate, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, inferriate fissate al muro.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano passaggio di una persona.

Sono anche ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

La garanzia è comunque operante quando, pur esistendo mezzi di chiusura non equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva a quelli sopraindicati, l'autore del furto si sia introdotto attraverso mezzi ad essi conformi. Qualora l'autore del furto si sia introdotto mediante rottura, scasso, rimozione di mezzi non equivalenti, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

È tuttavia ammesso che, quando nell'abitazione vi sia la presenza del Contraente o dei suoi familiari, non vengano posti in essere i mezzi di chiusura; in tale evenienza, la Società, in caso di sinistro, corrisponderà all'Assicurato l'85% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il 15% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 5.8 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole parti di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Su richiesta dell'Assicurato/Contraente, si potrà concordare il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso dovrà versare il rateo di premio, con riguardo all'importo del reintegro delle stesse somme assicurate dalla data della richiesta fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del premio non goduto al netto dell'imposta, sulle somme assicurate rimaste in essere.

CHIAVE PLATINO

5. Sezione FURTO E RAPINA

Art. 5.1 - Descrizione delle garanzie

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza nonché alle condizioni stabilite nei documenti tutti che compongono il presente contratto, i danni materiali e diretti, derivanti da furto, anche se solo tentato:

- del Contenuto posto nell'abitazione assicurata;
- delle parti non considerate mobili dell'abitazione assicurata, compresi i danni provocati agli infissi della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro.

La Società indennizza anche i danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto dell'abitazione assicurata causati da rapina/estorsione, purché l'impossessamento sia avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

L'assicurazione comprende inoltre il rimborso, a seguito di sinistro indennizzabile, delle spese documentate:

1. sostenute per onorari dei periti nominati dal Contraente. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo sulla partita Contenuto con il massimo di € 3.000,00 per sinistro.
2. sostenute dal Contraente e dai suoi familiari per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la Dimora abituale assicurata è resa inabitabile;

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo sulla partita Contenuto per sinistro.

3. sostenute per il rifacimento dei documenti personali del Contraente e dei suoi familiari.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per annualità assicurativa.

4. sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dal Contraente o dai suoi familiari a seguito di scippo o rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di polizza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro.

L'assicurazione copre anche il furto delle cose assicurate quando il ladro si sia introdotto nell'abitazione con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente, ai suoi familiari o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o

della sottrazione alla competente Autorità, sino alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo.

Per ogni sinistro, in ogni caso, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio, nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

La Società rimborsa anche le spese per la sostituzione delle serrature della dimora assicurata con altre dello stesso tipo, resa necessaria da furto, rapina, scippo, smarrimento, anche all'esterno dell'abitazione, delle chiavi. Questa garanzia opera in aggiunta a quanto previsto dalla garanzia Assistenza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e con una franchigia di € 100,00.

Art. 5.2 - Destinazione del fabbricato

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che:

- l'abitazione garantita contenente le cose assicurate sia adibita a civile abitazione con eventuale studio professionale o ufficio annesso e comunicante.

Art. 5.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, crollo, cedimento/ franamento del terreno;
- guerra anche non dichiarata, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, confisca, guerra civile, sequestro;
- emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, scioperi, rivolta, sommossa, tumulto popolare, occupazione abusiva;

salvo che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono esclusi altresì i danni:

- di truffa, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, smarrimento;
- di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni dell'abitazione;
- d'incendio, esplosione, scoppio, o conseguenti a questi eventi;
- conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei loro familiari e delle persone che abbiano in uso, a qualsiasi titolo, i

locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- a cose poste all'aperto, pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici anche se fissati all'abitazione;
- a veicoli a motore, natanti e loro parti;
- a beni attinenti attività commerciali e/o artigianali;
- indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati, salvo quanto espressamente previsto nella Descrizione delle garanzie;
- a preziosi e valori, oggetti d'arte riposti nelle dipendenze non comunicanti con l'abitazione.

Relativamente alla Dimora abituale, se i locali rimangono per più di 30 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, sono esclusi i danni a preziosi e valori non riposti in cassaforte; tale esclusione decorre dalle ore 24,00 del trentesimo giorno.

Relativamente alla Dimora non abituale, l'assicurazione di preziosi e valori, oggetti d'arte, è prestata solamente durante il periodo ininterrotto di abitazione nella stessa da parte del Contraente o suoi familiari.

Art. 5.4 - Limiti di indennizzo

Per i punti indicati di seguito la garanzia è prestata con i limiti di indennizzo di seguito indicati:

- denaro fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per la partita Contenuto per sinistro.
- Preziosi e valori (escluso denaro) fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per la partita Contenuto per sinistro.
- beni riposti in locali separati e non comunicanti con l'abitazione, fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per la partita Contenuto con il massimo di € 1.500,00 per le biciclette.
- singolo oggetto d'arte e tappeto nonché oggetti di pregio, quali raccolte e collezioni fino alla concorrenza di € 16.000,00 per singolo oggetto d'arte e per raccolte e collezioni.

Per le dimore assicurate (abituale o non), tutte le garanzie sono prestate con la franchigia assoluta € 250,00. Quando sia previsto uno scoperto, detta franchigia dovrà intendersi come importo minimo dello stesso.

Art. 5.5 - Garanzie complementari sempre operanti

5.5.1 - Rischi esterni all'abitazione

La garanzia assicurativa, nei limiti della somma assicurata alla partita Contenuto della Dimora abituale, riguarda i danni materiali e diretti avvenuti, in tutto il mondo, all'esterno dell'abitazione e commessi sulla persona dell'Assicurato e/o dei suoi familiari, derivanti da:

- a) Rapina, scippo, furto a seguito di infortunio od improvviso malore, di capi di vestiario, oggetti, preziosi e valori, il tutto di uso personale, avvenuti all'esterno della Dimora abituale. Dall'assicurazione sono esclusi

i beni attinenti attività lavorative esercitate per conto proprio o di terzi.

La garanzia è operante per le persone di età superiore a 12 anni.

In ogni caso per il denaro non sarà indennizzata somma superiore a € 1.000,00.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 60% della somma assicurata per la partita Contenuto con il massimo di € 7.500,00 per sinistro, con uno scoperto del 10%.

- b) Furto con destrezza e rapina di capi di vestiario ed oggetti, consegnati o non, avvenuto in esercizi pubblici quando negli stessi sia presente l'Assicurato. Dall'assicurazione sono esclusi sia i beni attinenti attività lavorative esercitate per conto proprio o di terzi sia i valori.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la partita Contenuto per sinistro.

- c) Furto di bagagli costituiti da effetti personali, esclusi preziosi e valori, che si trovino esclusivamente, dalle ore 6 alle ore 22, nel bagagliaio dell'autoveicolo di proprietà, in comodato, in leasing o preso a noleggio dall'Assicurato. La validità della copertura è subordinata alla messa in funzione dei mezzi di chiusura di cui il veicolo è dotato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per la partita Contenuto per sinistro.

- d) Furto e rapina di effetti personali del Contraente e dei suoi familiari anche quando si trovino ubicati in luoghi diversi dall'abitazione, purché in alberghi o in locali non di proprietà, a loro in uso per il solo periodo di soggiorno. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la partita Contenuto per sinistro.

5.5.2 - Furto commesso da collaboratori domestici

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 5.3 - Esclusioni -, la Società indennizza i danni materiali e diretti, dovuti alla perdita del Contenuto dell'abitazione assicurata, causati da furto perpetrato da collaboratori domestici, comunque commesso.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro con uno scoperto del 10%.

5.5.3 - Aumento della somma assicurata per matrimonio

Se l'abitazione relativa all'ubicazione indicata in polizza costituisce dimora abituale del Contraente/Assicurato, la somma assicurata alla partita "Contenuto" deve intendersi maggiorata:

- del 10% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del quarantesimo giorno precedente la data del matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia fino alle ore 24 del ventesimo giorno successivo tale data.

Art. 5.6 - Integrazioni somme assicurate (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

5.6.1 - Scippo, rapina, furto all'esterno dell'abitazione

La garanzia prestata all'Art. 5.5.1 - Rischi esterni all'abita-

zione – punto a) è operante sino alla concorrenza della ulteriore somma assicurata riportata nella Scheda di polizza, fermi lo scoperto e il limite di indennizzo previsto per il denaro.

5.6.2 – Preziosi e valori in cassaforte (operante qualora venga assicurata la dimora abituale)

La garanzia assicurativa prevista per preziosi e valori, nei termini di cui all'Art. 5.4 – Limiti di indennizzo –, si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata nella Scheda di polizza, per quelli riposti nella cassaforte della Dimora abituale, ferme le altre condizioni di polizza. I preziosi e valori devono intendersi assicurati anche quando sono custoditi presso Istituti di credito.

5.6.3 – Preziosi e valori (operante qualora venga assicurata la dimora abituale)

La garanzia assicurativa prevista per preziosi e valori, nei termini di cui all'Art. 5.4 – Limiti di indennizzo –, si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata nella Scheda di polizza per quelli posti nella Dimora abituale, ferme le altre condizioni di polizza.

Art. 5.7 – Condizione particolare (operante solo se espressamente indicata nella Scheda di polizza)

Franchigia (cod. 95)

La franchigia prevista all'Art. 5.4 – Limiti di indennizzo –, si intende elevata, ad € 500,00, (ridotta a € 100,00 per 12 garanzie 5.1 sostituzione serrature).

Art. 5.8 – Condizione particolare (operante solo se espressamente indicata nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto)

Impianto Fotovoltaico (cod. 787)

La Società, in aggiunta alla somma assicurata alla partita Contenuto, assicura sino alla concorrenza di € 10.000,00, il furto dei pannelli dell'impianto fotovoltaico al servizio

dell'abitazione.

La garanzia è prestata nella forma a **Primo Rischio Assoluto**, con applicazione di uno scoperto per sinistro a carico dell'assicurato pari al:

- a) 10% col minimo di € 500,00 se i pannelli sono installati sulla copertura dell'edificio destinato ad abitazione o sui tetti nelle pertinenze esterne con altezza superiore a 4 metri dal suolo e sulla facciata;
- b) 20% col minimo di € 1.000,00 se i pannelli sono installati nelle pertinenze esterne a terra o su tetti con altezza inferiore ai 4 metri dal suolo.

Questa garanzia è subordinata al sussistere delle seguenti condizioni:

- che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i pannelli assicurati sono fissati;
- in caso di impianti con pannelli installati a terra o su tetti nelle pertinenze esterne dell'edificio destinato a civile abitazione ad un'altezza inferiore ai 4 metri dal suolo, essi dovranno essere provvisti di almeno uno dei seguenti sistemi antifurto;
- tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati o avere la testa spaccata;
- tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti.
- Nel caso in cui l'impianto sia installato a terra o sul tetto con altezza inferiore ai 4 metri è obbligatoria;
- una recinzione (intendendo per essa una cortina continua di altezza minima di 1,5 metri realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo tutto il perimetro dell'area d'installazione dell'impianto.

La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

CHIAVE ARGENTO

6. Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 6.1 – Rischio assicurato

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, intesi come:

- il Contraente ed il coniuge con esso convivente;
- i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché non coniugati e conviventi;
- il convivente more uxorio del Contraente, individuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi;

delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare in quanto civilmente responsabili secondo la legge per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, per fatti verificatisi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Art. 6.2 – Descrizione delle garanzie

La Società risarcisce i danni verificatisi durante lo svolgimento da parte dell'Assicurato delle attività domestiche e familiari e nel tempo libero, purché esclusivamente attinenti:

- a) alla conduzione della dimora abituale e dei beni mobili in essa contenuti, comprese le dipendenze e pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati);
- b) alla conduzione delle dimore saltuarie e dei beni mobili in esse contenuti, comprese le dipendenze e pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati);
- c) alla responsabilità per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi;
- d) alla responsabilità per minori in custodia;
- e) alla caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti, parabole teleradoriceventi;
- f) alla intossicazione o avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- g) alla proprietà ed uso di attrezzature sportive e dei giochi;
- h) alla proprietà ed uso di impianti sportivi e per il gioco, purché di pertinenza della dimora abituale;
- i) alla proprietà, possesso od uso di animali domestici o da cortile (esclusi cani e cavalli), pesci e volatili;
- j) alla responsabilità da fatto colposo in qualità di pedone, di ciclista o di terzo trasportato su veicoli di proprietà altrui (esclusi i danni al veicolo stesso);
- k) alla pratica di sport, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;

l) alla proprietà, detenzione ed uso legittimi di armi, anche da fuoco.

Art. 6.3 – Esclusioni e delimitazioni delle garanzie

Non sono considerati terzi:

1. gli Assicurati, i loro genitori e figli, e, se convivente, qualsiasi altro parente o affine;
2. gli addetti ai servizi domestici, in occasione dell'espletamento della loro attività, salvo quanto previsto dalla Garanzia aggiuntiva 6.7.3, se richiamata sulla Scheda di polizza.

Le garanzie non comprendono i danni:

3. causati da atti dolosi degli Assicurati; restano comunque compresi i danni causati da atti dolosi di minori di cui l'Assicurato debba rispondere;
4. conseguenti all'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro;
5. derivanti da proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore quando ritenuti in circolazione ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
6. derivanti dalla proprietà od uso di imbarcazioni a vela o a remi di lunghezza superiore a 6,5 metri;
7. derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport praticati sull'acqua, salvo quanto indicato al punto 6 che precede, e di quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;
8. derivanti da proprietà, uso, guida di aeromobili;
9. derivanti dalla proprietà ed uso di attrezzature e di giochi a motore;
10. alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
11. da umidità o stillicidio, insalubrità dei locali, da gelo e da spargimento di liquidi;
12. da furto o rapina;
13. da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto alla Garanzia aggiuntiva 6.7.4, se richiamata sulla Scheda di polizza;
14. da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, salvo quanto previsto alla Garanzia aggiuntiva 6.7.6, se richiamata sulla Scheda di polizza;
15. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, salvo quanto previsto alla Garanzia aggiuntiva 6.7.5, se richiamata sulla Scheda di polizza;
16. conseguenti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008;
17. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
18. derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;

19. conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
20. derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
21. derivanti da prodotti geneticamente modificati.

Art. 6.4 - Franchigia per danni a cose

Il pagamento del risarcimento per danni a cose sarà effettuato con applicazione di una franchigia € 50,00 per sinistro.

Restano fermi eventuali maggiori scoperti o franchigie posti a carico dell'Assicurato da altre condizioni di polizza.

Art. 6.5 - Operatività delle garanzie

La garanzia opera nei paesi della Unione Europea. Quando l'Assicurato trasferisce la propria residenza all'estero, la presente garanzia cessa di avere validità alla fine dell'anno assicurativo.

Art. 6.6 - Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

Art. 6.7 - Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamato il codice 740 sulla Scheda di Polizza)

6.7.1 - Proprietà della dimora abituale

La Società copre la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà della dimora abituale, inclusi i beni mobili in essa contenuti e compresi gli impianti fissi al servizio dei locali, le dipendenze e le pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati).

Qualora tale proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.

6.7.2 - Responsabilità civile della committenza L'assicurazione è estesa alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 limitatamente alla responsabilità come committente per i danni a terzi (escluse le persone addette ai lavori), purché:

- l'Assicurato abbia designato i responsabili in conformità

al disposto del D.Lgs 81/2008,

- dall'evento siano derivate la morte o le lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

6.7.3 - Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici, baby-sitter, colf, persone alla pari che abbiano come conseguenza la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

6.7.4 - Ricorso terzi da incendio

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati ai beni di terzi da incendio, fumo, scoppio, esplosione di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute, fino alla concorrenza di € 25.000,00 per annualità assicurata con una franchigia di € 250,00.

Tale garanzia è applicabile sia alla dimora abituale che alle dimore non abituali (comprese camere di albergo o analoghe strutture in uso all'Assicurato).

A parziale deroga dell'Art. 6.3 - Esclusioni e delimitazioni di garanzia - punto 1, sono compresi in garanzia i danni cagionati ai beni dei genitori e figli dell'Assicurato, purché non conviventi.

6.7.5 - Inquinamento accidentale

Ferma l'esclusione dell'Art. 6.3 - Esclusioni e delimitazioni di garanzia - punti 15 e 18, i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo sono compresi nell'assicurazione esclusivamente se derivanti da fatto improvviso ed accidentale. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per annualità assicurata con scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro. Sono anche assicurate, nell'ambito del massimale predetto e col limite del 10% dello stesso, le spese per la bonifica.

6.7.6 - Interruzione o sospensione di attività

Per i danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni, la garanzia è prestata a condizione che tali danni siano conseguenti a sinistro risarcibile. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 25.000,00 per annualità assicurativa con una franchigia di € 250,00 per sinistro.

CHIAVE ORO

6. Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art.6.1 – Rischio assicurato

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, intesi come:

- il Contraente ed il coniuge con esso convivente;
- i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché non coniugati e conviventi;
- il convivente more uxorio del Contraente, individuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi;

delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare, in quanto civilmente responsabili, per fatto proprio o per quello delle persone delle quali devono rispondere per legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero (Garanzia Vita Privata) e della proprietà e conduzione di fabbricati (Garanzia Fabbricati).

Art. 6.2 – Garanzia Vita Privata

Nell'ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i rischi relativi:

- a) alla responsabilità per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi;
- b) alla responsabilità per minori in custodia;
- c) alla caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti e di parabole teleradioriceventi;
- d) alla intossicazione o avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- e) alla partecipazione ad attività sociali e di volontariato, limitatamente alla responsabilità personale e con esclusione delle attività sanitarie;
- f) alla partecipazione, quale genitore, ad attività scolastiche previste dai Decreti Delegati ed a quelle autorizzate dalle Autorità Scolastiche;
- g) alla proprietà ed uso di attrezzature non a motore sportive e per il gioco;
- h) alla proprietà ed uso di impianti sportivi e per il gioco, purché di pertinenza della dimora abituale;
- i) alla responsabilità da fatto colposo in qualità di pedone, di ciclista;
- j) alla pratica di sport, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- k) alla proprietà, detenzione ed uso legittimi di armi, anche da fuoco;

l) alla responsabilità per danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni dell'Assicurato a seguito di guida di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti, qualora tale guida sia avvenuta all'insaputa dei genitori ed in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso, sempreché al momento del sinistro il mezzo risulti munito di copertura assicurativa verso terzi regolarmente operante ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;

m) alla responsabilità per danni provocati dagli Assicurati, per loro responsabilità personale, nella loro qualità di trasportati su veicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi; sono comunque esclusi i danni al veicolo stesso;

n) alla responsabilità per danni provocati da terzi alla guida con patente scaduta di veicoli a motore dell'Assicurato o dei suoi familiari, limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo stesso;

o) alla responsabilità per danni provocati dall'Assicurato o dai suoi familiari alla guida di autovettura di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo.

La presente garanzia opera limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore dell'autovettura stessa purché entro 180 giorni dal sinistro venga rinnovata l'abilitazione a condurre autovetture. Non sono comunque risarciti i danni subiti dall'autovettura stessa;

p) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivante dalla proprietà, uso, guida di velocipedi a pedalata assistita aventi le caratteristiche definite all'art. 50 del Codice della strada;

q) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà, uso, guida di carrozzella elettrica e non. La garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia soggetto all'assicurazione obbligatoria come da D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Operando tale condizione, è abrogata l'esclusione dei danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di cui all'art. 6.7 – Esclusioni, punto 5;

r) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà, uso, guida di golf cars.

La garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia soggetto all'assicurazione obbligatoria come da D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia è operante limitatamente alla circolazione su aree private non aperte alla pubblica circolazione.

Art. 6.3 – Esclusioni e delimitazioni della garanzia Vita Privata

6.3.1 – Responsabilità civile verso dipendenti

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche nonché dal D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni subiti dalle persone qualificabili come dipendenti addetti ai servizi domestici;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai soggetti di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del massimale della garanzia Vita Privata con il massimo di € 1.000.000,00 per persona, con franchigia di € 2.000,00, fermo il massimale per sinistro previsto in polizza.

Sono escluse le malattie professionali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

6.3.2 – Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici, baby-sitter, colf, persone alla pari, intesi per tali i soggetti non legati all'Assicurato da un rapporto di lavoro subordinato come dipendente o ad esso assimilabile, che abbiano come conseguenza la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

6.3.3 – Tempo libero

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per i danni derivanti da attività svolte nel tempo libero quali, a titolo esemplificativo, il bricolage, il giardinaggio, la pesca e il modellismo (anche a motore), ferma l'esclusione di cui al punto 4 dell'Art. 6.7 – Esclusioni –.

Limitatamente al modellismo a motore e purché praticato in conformità alle norme tecniche di impiego, la copertura è prestata per i danni alle cose fino alla concorrenza di € 5.000,00 per annualità assicurativa con una franchigia di € 100,00 per sinistro.

6.3.4 – Animali

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà, possesso, custodia od uso di animali nell'ambito della vita privata, di relazio-

ne e in generale nel tempo libero, ferma l'esclusione di cui all'Art. 6.7 Esclusioni punto 4. Relativamente alla proprietà, possesso, custodia e uso cani, ferma l'esclusione di cui all'Art. 6.7 Esclusioni

punto 10, il pagamento del risarcimento sarà effettuato con applicazione della franchigia di € 100,00 per sinistro.

Sono esclusi dalla garanzia i cani appartenenti alle seguenti razze e agli incroci con esse ottenuti:

- Pitt Bull
- American Staffordshire Terrier
- Staffordshire Terrier
- Bull Terrier
- Tosa Inu Giapponese
- Fila Brasileiro
- Dogo Argentino
- Dogue de Bordeaux
- Doberman
- Rottweiler
- Mastino Napoletano
- Bullmastiff
- Cane da montagna dei Pirenei
- Tibetan Mastiff
- Briard

6.3.5 – Sport praticati sull'acqua

Ferma l'esclusione di cui all'Art. 6.7 – Esclusioni – punto 8, si darà luogo al risarcimento per danni connessi alla pratica di sport praticati sull'acqua con l'applicazione della franchigia di € 500,00 per sinistro.

Il limite di cui sopra non si applica alla pratica del nuoto.

Art. 6.4 – Garanzia Fabbriati

La Società risarcisce i danni verificatisi in relazione:

1. alla proprietà e/o alla conduzione della dimora abituale nel territorio italiano, dello Stato di S. Marino e di Città del Vaticano;
2. alla proprietà delle dimore non abituali nel territorio italiano, dello Stato di S. Marino e di Città del Vaticano;
3. alla conduzione delle dimore non abituali in tutto il mondo, esclusi gli USA, il Canada e il Messico;

compresi, per tutti i punti sopra previsti, i beni mobili in esse contenuti, gli impianti fissi a servizio delle stesse, le dipendenze e le pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati).

Qualora la proprietà o la conduzione siano riferite alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa alla proprietà di fondi agricoli nel territorio italiano, dello Stato di S. Marino e di Città del Vaticano, ad uso privato, di superficie non superiore a due ettari, destinati ad esclusivo uso privato da parte degli Assicurati.

Art. 6.5 – Condizioni particolari della garanzia Fabbricati

6.5.1 – Manutenzione ordinaria

Qualora l'Assicurato esegua direttamente lavori di manutenzione ordinaria che non richiedano l'impiego di personale specificamente abilitato e per i quali non sia richiesto dalla legge il certificato di collaudo e/o conformità, l'assicurazione, a parziale deroga dell'Art.

6.7 – Esclusioni – punto 19, è estesa ai danni a terzi causati durante le predette attività.

Resta, tuttavia, inteso che il pagamento del risarcimento sarà effettuato con applicazione della franchigia di € 100,00 per sinistro.

6.5.2 – Responsabilità civile della committenza

Qualora il Contraente sia proprietario dell'immobile assicurato, a parziale deroga dell'Art. 6.7 – Esclusioni – punto 19, è estesa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008, limitatamente alla responsabilità come committente, per i danni a terzi (escluse le persone addette ai lavori), purché l'Assicurato abbia designato i responsabili in conformità al disposto del D.Lgs. 81/2008.

6.5.3 – Spargimento di liquidi

La garanzia comprende i danni causati a terzi da fuoriuscita di liquidi, con i criteri di seguito indicati:

1. Relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di **proprietario** della dimora abituale o non abituale, la garanzia opera quando lo spargimento di liquidi sia conseguente alla rottura accidentale (ferma l'esclusione dei danni da gelo):

- di condutture o impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento a servizio del fabbricato assicurato;
- di gronde e pluviali, condutture di scarico di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato;
- di apparecchi e macchine ad uso domestico, utilizzati dall'Assicurato.

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato. Resta, tuttavia, inteso che questa garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 per sinistro o comunque con quella prevista per l'analoga garanzia nella sezione Incendio, se maggiore.

2. Relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di **conduttore** della dimora abituale o non abituale, la garanzia opera per lo spargimento di liquidi da qualsiasi causa determinato.

Si conviene tra le Parti che per le garanzie indicate al punto 1 e al punto 2 l'assicurazione è operante fino alla concorrenza di € 25.000,00 che costituisce il massimo esborso

per sinistro e annualità assicurativa a carico della Società.

6.5.4 – Neve o ghiaccio

La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla mancata rimozione tempestiva di ghiaccio e neve dai tetti e da altre superfici di pertinenza dell'abitazione assicurata. Qualora la proprietà o la conduzione siano riferite alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.

Condizioni valide per entrambe le garanzie Vita Privata e Fabbricati

Art. 6.6 – Delimitazioni di garanzia e limiti di indennizzo

6.6.1 – Inquinamento accidentale

Ferma l'esclusione dell'Art. 6.7 – Esclusioni – punti 15 e 21, i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo sono compresi nell'assicurazione esclusivamente se derivanti da fatto improvviso ed accidentale.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 80.000,00 per annualità assicurativa con uno scoperto del 10% con minimo di € 250,00 per sinistro. Sono anche assicurati, nell'ambito del massimale predetto e col limite del 10% dello stesso, le spese per la bonifica.

6.6.2 – Interruzione o sospensione di attività

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per i danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni.

La garanzia è prestata a condizione che tali danni siano conseguenti a sinistro risarcibile, sino alla concorrenza di € 55.000,00 per annualità assicurativa con una franchigia di € 250,00 per sinistro.

6.6.3 – Ricorso terzi da incendio

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati ai beni di terzi da incendio, fumo, scoppio, esplosione di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute, fino alla concorrenza di € 150.000,00 per annualità assicurativa con una franchigia di € 250,00 per sinistro. Tale limite è ridotto a 1/3 per i danni da incendio, fumo, scoppio, esplosione, alle dimore non abituali (comprese camere di albergo o analoghe strutture in uso all'Assicurato), nonché per i danni alla dimora abituale a lui locata, ferma restando la franchigia. A parziale deroga dell'Art. 6.7 – Esclusioni – punto 1, sono compresi in garanzia i danni cagionati ai beni dei genitori e figli dell'Assicurato, purché non conviventi.

Art. 6.7 – Esclusioni

Non sono considerati terzi:

1. gli assicurati, i loro genitori e figli e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
2. le persone qualificabili come dipendenti addetti ai ser-

vizi domestici, in occasione dell'espletamento della loro attività, salvo quanto previsto all'Art. 6.3.1 – Responsabilità Civile verso dipendenti – e all'Art. 6.3.2 – Responsabilità Civile verso addetti ai servizi domestici –.

Le garanzie non comprendono i danni:

3. causati da atti dolosi degli Assicurati; restano comunque compresi i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere;
4. conseguenti all'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro;
5. derivanti dalla proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili, salvo i danni da incendio, scoppio, esplosione di veicoli a motore degli Assicurati quando siano parcheggiati in box o rimesse private e, comunque, non ritenuti in circolazione ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, compresi i danni subiti da locali di terzi anche se locati al Contraente o ai suoi familiari e salvo quanto previsto ai rischi di cui all'art. 6.2 – Vita Privata, lettere p), q), r);
6. alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
7. derivanti dalla partecipazione a gare, competizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a livello professionistico o con forme di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
8. derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a motore praticati sull'acqua, nonché in generale quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;
9. derivanti dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza superiore a 6,5 metri;
10. derivanti dalla proprietà, possesso od uso di cani e agli incroci con esse ottenuti, elencati all'Art. 6.3.4 – Animali;
11. da umidità o stillicidio, da insalubrità dei locali, dal gelo;
12. derivanti dalla proprietà, detenzione non legittima di armi, anche da fuoco, nonché dal loro uso;
13. derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive;
14. da furto o rapina;
15. derivanti dalla presenza, uso, contaminazione,

estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;

16. conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
17. derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
18. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
19. derivanti dalle attività di manutenzione dell'abitazione;
20. derivanti da prodotti geneticamente modificati;
21. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, salvo quanto previsto dall'Art. 6.6.1 – Inquinamento accidentale.

Art. 6.8 – Operatività delle garanzie

La garanzia opera in tutto il mondo, esclusi gli Usa, il Canada ed il Messico.

Quando il Contraente trasferisce la propria residenza all'estero, la presente garanzia cessa di avere validità alla fine dell'anno assicurativo.

Art. 6.9 – Limiti di esposizione

L'assicurazione è prestata entro il massimale stabilito per la responsabilità civile indicato nella Scheda di polizza, restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessante contemporaneamente più estensioni o limitazioni di garanzia.

Qualora l'assicurazione sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

CHIAVE PLATINO

6. Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 6.1 – Rischio assicurato

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, intesi come:

- il Contraente ed il coniuge con esso convivente;
- i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché conviventi;
- il convivente more uxorio del Contraente, individuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi;

delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare, in quanto civilmente responsabili, per fatto proprio o per quello delle persone delle quali devono rispondere per legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, per i fatti verificatisi nell'ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero (Garanzia Vita Privata) e della proprietà e conduzione di fabbricati (Garanzia Fabbricati).

Art. 6.2 – Garanzia Vita Privata

Nell'ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i rischi relativi:

- a) alla responsabilità per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi;
 - b) alla responsabilità per minori in custodia;
 - c) alla responsabilità delle persone, non facenti parte del nucleo familiare, alle quali vengono affidati i figli minori del Contraente, compresi i danni subiti dalle persone medesime;
 - d) alla caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti e di parabole teleradioriceventi;
 - e) alla intossicazione o avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
 - f) alla partecipazione ad attività sociali e di volontariato, limitatamente alla responsabilità personale e con esclusione delle attività sanitarie;
 - g) alla partecipazione, quale genitore, ad attività scolastiche previste dai Decreti Delegati ed a quelle autorizzate dalle Autorità Scolastiche;
 - h) alla proprietà ed uso di attrezzature non a motore sportive e per il gioco;
 - i) alla proprietà ed uso di impianti sportivi e per il gioco, purché di pertinenza della dimora abituale;
 - j) alla responsabilità da fatto colposo in qualità di pedone, di ciclista;
 - k) alla pratica di sport, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- l) alla proprietà, detenzione ed uso legittimi di armi, anche da fuoco, fermo quanto previsto all'Art. 6.3.4 – Responsabilità civile del cacciatore –;
 - m) alla responsabilità per danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni dell'Assicurato a seguito di guida di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti, qualora tale guida sia avvenuta all'insaputa dei genitori ed in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso, sempreché al momento del sinistro il mezzo risulti munito di copertura assicurativa verso terzi regolarmente operante ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
 - n) alla responsabilità per danni provocati dagli Assicurati, per loro responsabilità personale, nella loro qualità di trasportati su veicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi; sono comunque esclusi i danni al veicolo stesso;
 - o) alla responsabilità per danni provocati da terzi alla guida con patente scaduta di veicoli a motore dell'Assicurato o dei suoi familiari, limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo stesso;
 - p) alla responsabilità per danni provocati dall'Assicurato o dai suoi familiari alla guida di autovettura di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore dell'autovettura stessa purché entro 180 giorni dal sinistro venga rinnovata l'abilitazione a condurre autovetture. Non sono comunque risarciti i danni subiti dall'autovettura stessa.
 - q) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivante dalla proprietà, uso, guida di velocipedi a pedalata assistita aventi le caratteristiche definite all'art. 50 del Codice della strada;
 - r) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà, uso, guida di carrozzella elettrica e non. La garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia soggetto all'assicurazione obbligatoria come da D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Operando tale condizione, è abrogata l'esclusione dei danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di cui all'art. 6.7 – Esclusioni, punto 5;
 - s) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà, uso, guida di golf cars. La garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia soggetto all'assicurazione obbligatoria come da D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. La garanzia è operante limitatamente alla circolazione su aree private non aperte alla pubblica circolazione.

Art. 6.3 – Condizioni particolari Vita Privata

6.3.1 – Responsabilità civile verso dipendenti

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche nonché dal D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni subiti dalle persone qualificabili come dipendenti addetti ai servizi domestici;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai soggetti di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

6.3.2 – Malattie professionali

Limitatamente alle persone qualificabili come dipendenti addetti ai servizi domestici, l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse silicosi e asbestosi). Questa estensione è efficace a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della presente assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione dell'Impresa:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti alla:
 - a) intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
 - b) intenzionale mancata prevenzione del danno,

per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie connesse alla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- 4) per i casi di contagio da virus HIV;
- 5) per le malattie professionali che si manifestino dopo anni 1 dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

6.3.3 – Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici, baby-sitter, colf, persone alla pari, intesi per tali i soggetti non legati all'Assicurato da un rapporto di lavoro subordinato come dipendente o ad esso assimilabile, che abbiano come conseguenza la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

6.3.4 – Responsabilità civile del cacciatore

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, purché svolta in conformità alle disposizioni di legge. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00, per annualità assicurativa, per ciascun sinistro e per l'intero periodo assicurativo.

Tale somma viene comunque prestata per l'eccedenza rispetto al massimale previsto dalla polizza stipulata dall'Assicurato per ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modifiche o integrazioni; ciò anche nell'eventualità di inesistenza, annullamento od inefficienza totale o parziale dell'altra assicurazione, nel qual caso i massimali minimi previsti dalla predetta legge rimarranno a carico dell'Assicurato.

6.3.5 – Tempo libero

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per i danni derivanti da attività svolte nel tempo libero quali, a titolo esemplificativo, il bricolage, il giardinaggio, la pesca e il modellismo (anche a motore), ferma l'esclusione di cui all'Art. 6.7 – Esclusioni – punto 4.

6.3.6 – Animali

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà, possesso, custodia od uso di animali nell'ambito della vita privata, di relazio-

ne e in generale nel tempo libero, ferma l'esclusione di cui all'Art. 6.7 Esclusioni punto 4.

Relativamente alla proprietà, possesso, custodia e uso di cani, il pagamento del risarcimento sarà effettuato con applicazione della franchigia di € 150,00 per sinistro.

Sono esclusi dalla garanzia i cani appartenenti alle seguenti razze e agli incroci con esse ottenuti:

- Pitt Bull
- American Staffordshire Terrier
- Staffordshire Terrier
- Bull Terrier
- Tosa Inu Giapponese
- Fila Brasileiro
- Dogo Argentino
- Dogue de Bordeaux
- Doberman
- Rottweiler
- Mastino Napoletano
- Bullmastiff
- Cane da montagna dei Pirenei
- Tibetan Mastiff
- Briard

6.3.7 – Cose ed animali in consegna

Si conviene tra le Parti che per i danni, anche se da furto, alle cose (esclusi i valori e preziosi) ed agli animali in uso, custodia, consegna all'Assicurato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro con una franchigia di € 150,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da usura e/o deterioramento.

6.3.8 – Sport praticati sull'acqua

Ferma l'esclusione di cui all'Art. 6.7 – Esclusioni – punto 7, si darà luogo al risarcimento per danni connessi alla pratica di sport praticati sull'acqua con l'applicazione della franchigia di € 250,00 per sinistro.

Il limite di cui sopra non si applica alla pratica del nuoto.

Art. 6.4 – Garanzia Fabbricati

La Società risarcisce i danni verificatisi in relazione:

1. alla proprietà in territorio italiano, dello Stato di S. Marino e di Città del Vaticano, sia della dimora abituale che delle dimore non abituali;
2. alla conduzione sia della dimora abituale che delle dimore non abituali;
3. alla proprietà di un massimo di 5 unità immobiliari ad uso residenziale in territorio italiano, dello Stato di S. Marino e di Città del Vaticano, indicate sulla Scheda di polizza, concesse in uso o locazione a persone diverse da quelle conviventi, a parziale deroga della esclusione di cui all'Art. 6.7 – Esclusioni – punto 4.

Sono altresì compresi, per i punti sopra previsti, i beni mobili in esse contenuti, gli impianti fissi a servizio delle stesse, le dipendenze e le pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati). Qualora la proprietà o la conduzione siano riferite alla singola

porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa alla proprietà di fondi agricoli nel territorio italiano, dello Stato di S. Marino e di Città del Vaticano, di superficie non superiore a due ettari, destinati ad esclusivo uso privato da parte degli Assicurati.

Art. 6.5 – Condizioni particolari della garanzia Fabbricati

6.5.1 – Manutenzione ordinaria

Qualora l'Assicurato esegua direttamente lavori di manutenzione ordinaria che non richiedano l'impiego di personale specificamente abilitato e per i quali non sia richiesto dalla legge il certificato di collaudo e/o conformità, l'assicurazione, a parziale deroga dell'Art. 6.7 – Esclusioni – punto 10, è estesa ai danni a terzi causati durante le predette attività.

Resta, tuttavia, inteso che il pagamento del risarcimento sarà effettuato con applicazione della franchigia di € 150,00 per sinistro.

6.5.2 – Responsabilità Civile della committenza

Qualora il Contraente sia proprietario dell'immobile l'assicurazione, a parziale deroga dell'Art. 6.7 – Esclusioni – punto 10, è estesa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008, limitatamente alla responsabilità come committente, per i danni a terzi (escluse le persone addette ai lavori), purché l'Assicurato abbia designato i responsabili in conformità al disposto del D.Lgs 81/2008.

6.5.3 – Spargimento di liquidi

La garanzia comprende i danni causati a terzi da fuoriuscita di liquidi, con i criteri di seguito indicati:

1. Relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di **proprietario** della dimora abituale, non abituale e delle unità immobiliari ad uso residenziale concesse in uso o locazione a persone diverse da quelle conviventi, indicate sulla Scheda di polizza, la garanzia opera quando lo spargimento di liquidi sia conseguente alla rottura accidentale:
 - di condutture o impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento a servizio del fabbricato assicurato;
 - di gronde e pluviali, condutture di scarico di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato;
 - di apparecchi e macchine ad uso domestico, utilizzati dall'Assicurato.

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato. Resta, tuttavia, inteso che per questa garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato con applicazione della franchigia € 250,00 per sinistro o comunque con quel-

la prevista per l'analoga garanzia nella sezione Incendio, se maggiore.

2. Relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di **conduttore** della dimora abituale o non abituale, la garanzia opera per lo spargimento di liquidi da qualsiasi causa determinato.

Si conviene tra le Parti che per le garanzie indicate al punto 1 e punto 2, l'assicurazione è operante fino alla concorrenza di € 50.000,00 che costituisce il massimo esborso per sinistro e annualità assicurativa a carico della Società.

6.5.4 - Neve o ghiaccio

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per i danni derivanti dalla mancata rimozione tempestiva di ghiaccio e neve dai tetti e da altre superfici di pertinenza dell'abitazione assicurata. Qualora la proprietà o la conduzione siano riferite alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.

Condizioni valide per entrambe le garanzie Vita Privata e Fabbricati

Art. 6.6 - Delimitazioni di garanzia e limiti di indennizzo

6.6.1 - Inquinamento accidentale

Ferma l'esclusione dell'Art. 6.7 - Esclusioni - punti 15 e 19, i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo sono compresi nell'assicurazione esclusivamente se derivanti da fatto improvviso ed accidentale.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per annualità assicurativa con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Sono anche assicurati, nell'ambito del massimale predetto e col limite del 10% dello stesso, le spese per la bonifica.

6.6.2 - Interruzione o sospensione di attività

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per i danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni.

La garanzia è prestata a condizione che tali danni siano conseguenti a sinistro risarcibile. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 80.000,00 per annualità assicurativa con una franchigia di € 250,00.

6.6.3 - Ricorso terzi da incendio

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati ai beni di terzi da incendio, fumo, scoppio, esplosione di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250.000,00 per annualità assicurativa con una franchigia di € 250,00.

A parziale deroga dell'Art. 6.7 - Esclusioni - punto 1, sono compresi in garanzia i danni cagionati ai beni dei genitori e figli del l'Assicurato, purché non conviventi.

6.6.4 - Attività svolte in ambito domestico

Limitatamente ad attività commerciali, artigianali e professionali, svolte in locali direttamente comunicanti con la dimora abituale, la Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per i danni derivanti da fatti della vita privata, nonché dalla conduzione e proprietà dei locali.

Resta esclusa la responsabilità per i danni derivanti direttamente dall'attività svolta a scopo di lucro.

6.6.5 - Bed & Breakfast

Premesso che per Bed & Breakfast si intende il servizio consistente nell'offrire nella casa di abitazione alloggio e prima colazione, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione, a parziale deroga dell'Art. 6.7 - Esclusioni - punto 4, l'Assicurazione è operante per morte o lesioni personali cagionate agli ospiti nello svolgimento dell'attività di alloggio e prima colazione, esercitata in conformità alle leggi in vigore al momento del sinistro, nella dimora abituale e/o in locali con essa direttamente comunicanti.

La presente garanzia opera se ed in quanto le stanze adibite al servizio Bed & Breakfast non siano superiori a tre e/o i posti letto non siano superiori a sei.

6.6.6 - Franchigia per danni a cose

Il pagamento del risarcimento per danni a cose sarà effettuato con applicazione della franchigia di € 150,00 per sinistro. Restano fermi eventuali maggiori scoperti o franchigie posti a carico dell'Assicurato da altre condizioni di polizza.

Art. 6.7 - Esclusioni

Non sono considerati terzi:

1. gli assicurati, i loro genitori e figli e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
 2. le persone qualificabili come dipendenti addetti ai servizi domestici, in occasione dell'espletamento della loro attività, salvo quanto previsto all'Art. 6.3.1 - Responsabilità civile verso dipendenti -, all'Art. 6.3.2 - Malattie professionali - e all'Art. 6.3.3 - Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici -.
- Le garanzie non comprendono i danni:
3. causati da atti dolosi degli Assicurati; restano comunque compresi i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere;
 4. conseguenti all'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro;
 5. derivanti da proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili, salvo i danni da incendio, scoppio, esplosione di veicoli a motore degli Assicurati quando siano parcheggiati in box o rimesse private e, comunque, non ritenuti in circolazione ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, compresi i danni subiti da locali di terzi anche se locati al Contraente o ai suoi familiari e salvo quanto previsto ai rischi di

- cui all'art. 6.2 – Vita Privata, lettere q), r), s);
6. derivanti dalla partecipazione a gare, competizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a livello professionale o con forme di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
 7. derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a motore praticati sull'acqua, nonché in generale di quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;
 8. derivanti dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza superiore a 6,5 metri;
 9. da umidità o stillicidio, insalubrità dei locali;
 10. derivanti dalle attività di manutenzione dell'abitazione;
 11. derivanti dalla proprietà, possesso od uso di cani e agli incroci con esse ottenuti, elencati all'Art. 6.3.6 – Animali;
 12. derivanti dalla proprietà, detenzione ed uso non legittimi di armi, anche da fuoco;
 13. derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive;
 14. da rapina;
 15. derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
 16. conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
 17. derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
 18. derivanti da prodotti geneticamente modificati;
 19. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, salvo quanto previsto dall'Art. 6.6.1 – Inquinamento accidentale –.

Art. 6.8 – Operatività delle garanzie

La garanzia opera in tutto il mondo, salvo ove diversamente indicato.

Limitatamente a USA, Canada e Messico la garanzia è limitata ai danni materiali a persone e cose, escluso quindi ogni risarcimento per danni a carattere punitivo (c.d. punitive or exemplary damages).

Quando l'Assicurato trasferisce la propria residenza all'estero, la presente garanzia cessa di avere validità alla fine dell'anno assicurativo.

Art. 6.9 – Limiti di esposizione

L'assicurazione è prestata entro il massimale stabilito per la responsabilità civile indicato sulla Scheda di polizza, restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessante contemporaneamente più estensioni o limitazioni di garanzia.

Qualora l'assicurazione sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

Garanzia complementare (sempre operante, per il massimale indicato sulla Scheda di polizza)

Art. 6.10 – Cani ad alto rischio

A deroga dell'Art. 6.7 – Esclusioni – punto 11, la Società copre la responsabilità in capo all'assicurato per i danni derivanti dalla proprietà, possesso, custodia od uso dei cani appartenenti alle razze ed agli incroci con esse ottenuti di cui all'elenco sotto indicato:

- Pitt Bull
- American Staffordshire Terrier
- Staffordshire Terrier
- Bull Terrier
- Tosa Inu Giapponese
- Fila Brasileiro
- Dogo Argentino
- Dogue de Bordeaux
- Doberman
- Rottweiler
- Mastino Napoletano
- Bullmastiff
- Cane da montagna dei Pirenei
- Tibetan Mastiff
- Briard

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per annualità assicurativa con una franchigia di € 250,00.

Tale massimale è da considerarsi operante esclusivamente per la presente garanzia e non contribuisce ad esaurire, in caso di sinistro, il massimale previsto per la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi Vita Privata e Fabbriati riportato sulla Scheda di polizza.

CHIAVE ARGENTO

7. Sezione TUTELA LEGALE

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557, fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 7.1 - Rischio assicurato

La Società si obbliga ad assumere a proprio carico, nei limiti della somma indicata nella Scheda di polizza nonché alle condizioni che seguono, l'onere delle spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, che si rendano necessarie per la tutela dei diritti degli Assicurati in conseguenza di un fatto inerente ai rischi garantiti per i quali sia stato pagato il relativo premio.

La Società si riserva la facoltà di avvalersi di altro partner, dandone tempestivo avviso al Contraente.

Sono in garanzia esclusivamente le spese:

- a) per l'intervento di un legale;
- b) per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio; c) per l'intervento di un consulente tecnico di parte; d) di giustizia, in caso di condanne penali;
- e) conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- f) liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamiche dei sinistri;
- h) di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- i) per la redazione di istanze all'Autorità Giudiziaria;

nonché:

- j) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge 23/12/99 n° 488 - Art. 9 - D.Lgs. 11/03/02 n° 28) se non ripetuto dalla controparte, in caso di soccombenza di quest'ultima;
- k) le spese di arbitrato per la decisione di controversie garantite in polizza.

Art. 7.2 - Persone assicurate

L'assicurazione è operante per il Contraente e i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia nonché per il convivente more uxorio identificato alla stipula del presente contratto, anche per le responsabilità su di loro gravanti per fatti illeciti commessi dai col-laboratori domestici e/o baby-sitters nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti.

Art. 7.3 - Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) dopo le ore 24 del giorno di effetto dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- b) dopo novanta giorni dall'effetto dell'assicurazione per gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da fatti, accordi o contratti che, al momento dell'effetto della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da una delle parti.

Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 7.4 - Operatività della garanzia

L'assicurazione vale per le controversie determinate da fatti verificatisi nel territorio dell'Unione Europea, compresa la Svizzera, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 7.5 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti);
- c) le spese relative a controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) le spese relative a controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- e) le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
- f) le operazioni di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume del fabbricato;
- g) le controversie inerenti all'Art. 28 dello Statuto dei lavoratori;
- h) le controversie tra più soggetti assicurati con la presente polizza;
- i) le violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture;

- j) le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza;
- k) le violazioni civili o penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, atti vandalici, risse alle quali l'Assicurato abbia partecipato;
- l) le operazioni finanziarie, vertenze/controversie in materia di diritto societario e comunque in materia di rappresentanza societaria;
- m) il diritto di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenze sleali;
- n) le controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
- o) le vertenze contrattuali, salvo quanto previsto all'Art. 7.6 - Vita Privata -;
- p) i procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche.

Art. 7.6 - Garanzie prestate

Vita Privata

La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della vita privata extraprofessionale, ed in particolare per:

- a) controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
- b) controversie per danni extracontrattuali causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;
- c) controversie e procedimenti che coinvolgono l'Assicurato nella veste di conducente di biciclette e natanti non soggetti alla legge sull'assicurazione obbligatoria (D. Lgs. 209/2005) nonché di pedone o passeggero di qualsiasi mezzo;
- d) difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
- e) controversie individuali di lavoro con collaboratori domestici, purché regolarmente assunti;
- f) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali della controparte in relazione all'acquisto del contenuto dell'abitazione, purché il valore in lite non sia inferiore a € 200,00 e non superiore a € 50.000,00;
- g) controversie civili riguardanti il contratto di locazione dell'abitazione abituale o di quella non abituale, purché il valore in lite non sia inferiore a € 200,00 e non superiore a € 50.000,00.

CHIAVE ORO

7. Sezione TUTELA LEGALE

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557, fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 7.1 - Rischio assicurato

La Società si obbliga ad assumere a proprio carico, nei limiti della somma indicata nella Scheda di polizza nonché alle condizioni che seguono, l'onere delle spese per l'assi-

stenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, che si rendano necessarie per la tutela dei diritti degli Assicurati in conseguenza di un fatto inerente ai rischi garantiti per i quali sia stato pagato il relativo premio.

La Società si riserva la facoltà di avvalersi di altro partner, dandone tempestivo avviso al Contraente.

Sono in garanzia esclusivamente le spese:

- a) per l'intervento di un legale;
- b) per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio; c) per l'intervento di un consulente tecnico di parte; d) di giustizia, in caso di condanne penali;
- e) conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- f) liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamiche dei sinistri;
- h) di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- i) per la redazione di istanze all'Autorità Giudiziaria;

nonché:

- j) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge 23/12/99 n° 488 – Art. 9 – D.Lgs. 11/03/02 n° 28) se non ripetuto dalla controparte, in caso di soccombenza di quest'ultima;
- k) le spese di arbitrato per la decisione di controversie garantite in polizza.

Art. 7.2 – Persone assicurate

L'assicurazione è operante per il Contraente e i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia nonché per il convivente more uxorio identificato alla stipula del presente contratto, anche per le responsabilità su di loro gravanti per fatti illeciti commessi dai collaboratori domestici e/o baby-sitters nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti.

Art. 7.3 – Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) dopo le ore 24 del giorno di effetto dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- b) dopo novanta giorni dall'effetto dell'assicurazione per gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da fatti, accordi o contratti che, al momento dell'effetto della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da una delle parti.

Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 7.4 – Operatività della garanzia

L'assicurazione vale per le controversie determinate da fatti verificatisi nel territorio dell'Unione Europea, compresa la Svizzera, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 7.5 – Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti);
- c) le spese relative a controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) le spese relative a controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- e) le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
- f) le operazioni di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume del fabbricato;
- g) le controversie inerenti all'Art. 28 dello Statuto dei lavoratori;
- h) le controversie tra più soggetti assicurati con la presente polizza;
- i) le violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture;
- j) le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza;
- k) le violazioni civili o penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, atti vandalici, risse alle quali l'Assicurato abbia partecipato;
- l) le operazioni finanziarie, vertenze/controversie in materia di diritto societario e comunque in materia di rappresentanza societaria;
- m) il diritto di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleali;
- n) le controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
- o) le vertenze contrattuali, salvo quanto previsto all'Art. 7.6 – Vita Privata e Patrimonio –;
- p) i procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche.

Art. 7.6 – Garanzie prestate

Vita Privata

La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della vita privata extraprofessionale, ed in particolare per:

- a) controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
- b) controversie per danni extracontrattuali causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;
- c) controversie e procedimenti che coinvolgono l'Assicurato nella veste di conducente di biciclette e natanti non soggetti alla legge sull'assicurazione obbligatoria (D. Lgs. 209/2005) nonché di pedone o passeggero di qualsiasi mezzo;
- d) difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
- e) controversie individuali di lavoro con collaboratori domestici, purché regolarmente assunti;
- f) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali della controparte in relazione all'acquisto del contenuto dell'abitazione, purché il valore in lite non sia

inferiore a € 200,00 e non superiore a € 50.000,00;
g) controversie civili riguardanti il contratto di locazione dell'abitazione abituale o di quella non abituale, purché il valore in lite non sia inferiore a € 200,00 e non superiore a € 50.000,00.

Patrimonio

La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato in relazione all'abitazione assicurata per:

- a) danni subiti dal fabbricato dovuti a fatti illeciti di terzi;
- b) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali della controparte in relazione all'acquisto dell'abitazione stessa. La garanzia vale per l'acquisto della casa già adibita ad abitazione dell'Assicurato con regolare con-

- tratto di locazione;
- c) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali da parte di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, purché il valore in lite non sia inferiore a € 200,00 e non superiore a € 50.000,00;
- d) controversie civili riguardanti luci, vedute, confini, distanze, servitù, relative alla proprietà esclusiva, purché il valore in lite non sia inferiore a € 200,00 e non superiore a € 50.000,00.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione
Multirischi dell'Abitazione

CHIAVE PLATINO

7. Sezione TUTELA LEGALE

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557, fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 7.1 - Rischio assicurato

La Società si obbliga ad assumere a proprio carico, nei limiti della somma indicata nella Scheda di polizza nonché alle condizioni che seguono, l'onere delle spese per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, che si rendano necessarie per la tutela dei diritti degli Assicurati in conseguenza di un fatto inerente ai rischi garantiti per i quali sia stato pagato il relativo premio.

La Società si riserva la facoltà di avvalersi di altro partner, dandone tempestivo avviso al Contraente.

Sono in garanzia esclusivamente le spese:

- a) per l'intervento di un legale;
- b) per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio; c) per

- l'intervento di un consulente tecnico di parte; d) di giustizia, in caso di condanne penali;
- e) conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- f) liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- g) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamiche dei sinistri;
- h) di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- i) per la redazione di istanze all'Autorità Giudiziaria;

nonché:

- j) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge 23/12/99 n° 488 - Art. 9 - D.Lgs. 11/03/02 n°28) se non ripetuto dalla controparte, in caso di soccombenza di quest'ultima;
- k) le spese di arbitrato per la decisione di controversie garantite in polizza.

Art. 7.2 - Persone assicurate

L'assicurazione è operante per il Contraente e i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia nonché per il convivente more uxorio identificato alla stipula del presente contratto, anche per le responsabilità su di loro gravanti per fatti illeciti commessi dai collaboratori domestici e/o baby-sitters nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti.

Art. 7.3 - Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e pre-

cisamente:

- a) dopo le ore 24 del giorno di effetto dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- b) dopo novanta giorni dall'effetto dell'assicurazione per gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da fatti, accordi o contratti che, al momento dell'effetto della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da una delle parti.

Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 7.4 - Operatività della garanzia

L'assicurazione vale per le controversie determinate da fatti verificatisi nel territorio dell'Unione Europea, compresa la Svizzera, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 7.5 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti);
- c) le spese relative a controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) le spese relative a controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- e) le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
- f) le operazioni di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume del fabbricato;
- g) le controversie inerenti all'Art. 28 dello Statuto dei lavoratori;
- h) le controversie tra più soggetti assicurati con la presente polizza;
- i) le violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture;
- j) le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza;
- k) le violazioni civili o penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, atti vandalici, risse alle quali l'Assicurato abbia partecipato;

- l) le operazioni finanziarie, vertenze/controversie in materia di diritto societario e comunque in materia di rappresentanza societaria;
- m) il diritto di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenze sleali;
- n) le controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
- o) le vertenze contrattuali, salvo quanto previsto all'Art. 7.6 - Vita Privata e Patrimonio -;
- p) i procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche.

Art. 7.6 - Garanzie prestate

Vita Privata

La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della vita privata extraprofessionale, ed in particolare per:

- a) controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
- b) controversie per danni extracontrattuali causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;
- c) controversie e procedimenti che coinvolgono l'Assicurato nella veste di conducente di biciclette e natanti non soggetti alla legge sull'assicurazione obbligatoria (D.Lgs.209/2005) nonché di pedone o passeggero di qualsiasi mezzo;
- d) difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
- e) controversie individuali di lavoro con collaboratori domestici, purché regolarmente assunti;
- f) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali della controparte in relazione all'acquisto del contenuto dell'abitazione, purché il valore in lite non sia inferiore a € 200,00 e non superiore a € 50.000,00;
- g) controversie civili riguardanti il contratto di locazione dell'abitazione abituale o di quella non abituale, purché il valore in lite non sia inferiore a € 200,00 e non superiore a € 50.000,00;

Patrimonio

La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato in relazione all'abitazione assicurata per:

- a) danni subiti dal fabbricato dovuti a fatti illeciti di terzi; b) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali della controparte in relazione all'acquisto dell'abitazione stessa. La garanzia vale per l'acquisto della casa già adibita ad abitazione dell'Assicurato con regolare contratto di locazione;
- c) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali da parte di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, purché il valore in lite non sia inferiore a € 200,00 e non superiore a € 50.000,00;

d) controversie civili riguardanti luci, vedute, confini, distanze, servitù, relative alla proprietà esclusiva, purché il valore in lite non sia inferiore a € 200,00 e non superiore a € 50.000,00;

Separazione e Divorzio

La Società garantisce il rimborso delle spese per la presentazione dell'istanza di separazione e della successiva domanda di divorzio ai coniugi assicurati, nei limiti del massimale prescelto e a condizione che:

a) il ricorso per la separazione consensuale sia presentato congiuntamente dagli assicurati e che l'assistenza legale sia prestata da un unico avvocato scelto di comune accordo dai coniugi;

b) il ricorso di cui sopra sia stato presentato durante la validità del presente contratto;

c) tra il ricorso di separazione consensuale e la domanda di divorzio il presente contratto sia stato in vigore senza soluzione di continuità.

L'attivazione della presente garanzia viene considerata come unico sinistro, per cui il massimale di polizza resta unico e viene ripartito tra il ricorso di separazione e la sentenza di divorzio.

La garanzia è prestata a parziale deroga dell'Art. 7.5 - Esclusioni - lettera n).

Testo articoli del Codice Civile e del Codice Penale richiamati nel contratto

CODICE CIVILE

Art. 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1375 Esecuzione di buona fede

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono

responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la re-

tidenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1896 Cessazione del rischio durante l'assicurazione Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza.

I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessa nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso

al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per la efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana (cost. 2) o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nei termini di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1912 Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione dell'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

CODICE PENALE

Art. 583 Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Art. 649 Non punibilità e querela della persona offesa per fatti commessi a danno di congiunti

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

1. del coniuge non legalmente separato;
2. di un ascendente o discendente o di un affine in linea ret-

- ta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
3. di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano con l'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

Edizione 01/07/2014

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

Perché Le chiediamo i dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁴⁾, ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾ e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁶⁾.

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture

della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it

Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

- NOTE -

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali.
- 3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.
- 4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti as-

sicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.

- 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed

altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).

- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.

USA_Info_Cont_01 – ed. 1/05/2014



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it